SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007.

Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato nelle Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici e di ricerca, a norma dell'articolo 1, comma 513 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo articolo e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 96, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 940 che prevede, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, l'erogazione a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti, attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, che i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;

Considerato che per il predetto contingente di 1.316 agenti di Polizia di Stato è stato previsto un onere annuo pari a 40.927.600 a decorrere dall'anno 2007, che incide sul fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 311 del 2004, così come incrementato dall'art. 1, comma 513, della legge n. 296 del 2006, tenuto conto anche di quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 940, della medesima legge n. 296 del 2006;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 519, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che destina una quota pari a 8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 24 milioni di euro a regime a decorrere dall'anno 2008, corrispondente al 20 per cento del fondo di cui all'art. 1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;

Considerato che alla ripartizione del fondo previsto dal citato art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, si provvederà mediante l'emanazione di apposito separato provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, il fondo disponibile per le assunzioni in deroga di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, corrisponde ad una spesa annua lorda pari a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa annua lorda pari a 84.172.400 euro a regime a decorrere dall'anno 2008;

Vista la Nota circolare Uppa n. 10/07 emanata dall'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica e dall'Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di ripartizione del fondo relativo alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007, ai sensi del comma 96, dell'art. 1 della legge

30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dei commi 513, 519 e 940 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2006 e dell'art. 1, comma 513, della legge n. 296 del 2006;

Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dal Club Alpino Italiano (CAI), dall'Aeroclub Italia e dalla Scuola archeologica italiana di Atene;

Considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del predetto personale non grava sul fondo di cui al comma 96, del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto dette amministrazioni non rientrano nell'elenco degli Enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95;

Vista la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali concernente l'assunzione di n. 42 segretari comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da inserire in fascia A, nonché una riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali;

Considerato che all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verrà ad instaurarsi il rapporto di servizio;

Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile, e dalla Corte dei conti dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1 comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 31 unità di personale proveniente dalle ex basi Nato;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

Visto l'art. 1, commi 408 e 410, della legge n. 296 del 2006 che dispongono il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per le amministrazioni che non abbiano provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della medesima legge n. 296 del 2006;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2007 comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte;

Visto il comma 97, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come da ultimo integrato dall'art. 1, comma 540, della predetta legge n. 296 del 2006 che, nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 prevede che è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché delle categorie di personale elencate dalla lettera *a)* alla lettera *h-quinquies*) dello stesso comma;

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale che tenga, altresì, conto della priorità di assunzione dei vincitori di concorso, nonché delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa annua lorda pari a 84.172.400 euro a regime a decorrere dall'anno 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;

Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, sono autorizzate ad assumere nell'anno 2007 un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 4.497 unità, corrispondente ad una spesa complessiva pari a 9.422.903 euro per l'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a 84.171.580 euro a decorrere dall'anno 2008, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come rideterminato ai sensi dell'art. 1, commi 940, 513 e 519 della legge citata n. 296 del 2006, ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima Tabella.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2007. Sono fatte salve, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, le assunzioni del personale dei Corpi di polizia già effettuate al fine di dare avvio ai corsi di allievi ufficiali e sottoufficiali. Per l'anno 2007 è posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 409.710 euro relativi ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri.

3. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di n. 5 unità di personale a tempo indeterminato presso il Club alpino italiano (CAI), di n. 1 unità di personale presso l'Aeroclub Italia e di n. 2 unità di personale presso la Scuola archeologica italiana di Atene, il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti Istituti.

4. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzata, ai sensi dell'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere n. 42 segretari comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da inserire in fascia A, nonché una riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali.

5. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile, e la Corte dei conti l'immissione di n. 31 unità di personale provenienti dalle ex basi Nato, corrispondenti ad una spesa di euro 81.948 quale onere relativo all'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 983.378 a decorrere dall'anno 2008.

6. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

7. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione.

8. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, è subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

10. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.

11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 dicembre 2007 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2007, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 233

TABELLA

Assunzioni P.A. anno 2007- Legge 27 dicembre 2006, n. 296

MINISTERI

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
AFFARI ESTERI	217	501.197	6.014.360
PCM	28	151.664	1.819.971
GIUSTIZIA (dip. org. giud.)	274	809.682	9.716.183
GIUSTIZIA (archivi notarili)	5	16.237	194.840
GIUSTIZIA (giustizia minorile)	2	4.934	59.202
GIUSTIZIA (amm.ne penitenziaria)	273	255.914	3.070.966
SVILUPPO ECONOMICO	34	110.236	1.322.832
ECONOMIA E FINANZE	458	397.041	4.764.491
ECONOMIA E FINANZE - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	10	9.656	115.875
DIFESA	108	342.926	4.115.112
SOLIDARIETA' SOCIALE	6	22.832	273.984
BENI CULTURALI	16	69.333	832.000
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (Dipartimento politiche sviluppo)	53	50.657	607.889
POLITICHE AGRICOLE (Ispettorato centrale controllo qualità prod. agroalimentari)	12	34.832	417.989
LAVORO e P.S.	4	13.171	158.051
INTERNO(Dipartimento personale civile)	573	205.106	2.461.273
INTERNO (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)	98	258.541	3.102.486
COMUNICAZIONI	3	22.500	270.000
INFRASTRUTTURE	7	43.909	526.912
SALUTE	21	101.566	1.218.795
TOTALE MINISTERI	2.202	3.421.934	41.063.211

ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
CONSIGLIO DI STATO	13	147.077	1.764.926
CORTE DEI CONTI	20	126.815	1.521.781
AVVOCATURA DELLO STATO	48	87.117	1.045.403
CNEL	7	5.618	67.415
TOTALE ALTRE AMM.NI	88	366.627	4.399.525

COMMISSARIATO GOVERNO PROV. BOLZANO

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
COMMISSARIATO GOVERNO PROV. BOLZANO	53	116.238	1.394.859

Autorità Bacino

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
AUTORITA' DI BACINO ADIGE	3	735	8.819
AUTORITA DI BACINO DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO	15	26.780	321.359
TOTALE AUTORITA' DI BACINO	18	27.515	330.178

Enti pubblici non economici

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
INPDAP	71	44.634	535.602
INAIL	746	115.227	1.382.724
IPOST	38	63.176	758.112
ENAC	26	71.525	858.304
AIFA (Agenzia italiana del farmaco)	3	8.570	102.834
INPS	20	32.456	389.475
IPSEMA(SETTORE MARITTIMO)	2	5.428	65.130
UNIRE(gente e cavallli)	35	19.924	239.083
IST. IT. AFRICA E ORIENTE	5	3.416	40.990
ENIT	5	14.059	168.710
ETI (ente italiano teatrale)	3	565	6.777
LILT(lega italiana lotta tumori)	2	2.093	25.113
ICE	4	3.720	44.636
ENAM (assistenza magistrale)	4	1.273	15.276
ENPALS (spettacolo)	2	15.000	180.000
CRI	3	9.945	119.337
CLUB ALPINO ITALIANO	5	-	-
AERO CLUB d'Italia 47	1		-
SAIA (Scuola archeologica italiana Atene) 48	2		-
TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	977	411.009	4.932.103

AGENZIE

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
ANSV (sicurezza volo)	1	3.712	44.544
Agenzia albo segreteri comunali e provinciali (personale amministrativo)	11	13.420	161.042
Agenzia albo segreteri comunali e provinciali (segretari comunali e provinciali)	46	-	-
SSPAL(scuola sup.locale)	11	2.385	28.625
AGENZIA DELLE DOGANE	265	130.649	1.567.790
ARAN	2	147	1.764
AGENZIA DEL TERRITORIO	1	3.713	44.551
TOTALE AGENZIE	337	154.026	1.848.316

Enti parco

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
PARCO DOLOMITI BELLUNESI	1	2.511	30.132
PARCO DEL POLLINO	2	4.862	58.344
PARCO CILENTO E VALLO DI DIANO	10	2.182	26.180
PARCO ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	1	146	1.749
PARCO GRAN PARADISO	3	7.034	84.411
PARCO ARCIPELAGO TOSCANO	1	2.281	27.372
TOTALE ENTI PARCO	18	19.016	228.188

SICUREZZA

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
CORPO FORESTALE	24	63.822	765.864
GUARDIA DI FINANZA	220	1.440.451	8.642.708
POLIZIA PENITENZIARA	60	157.680	1.892.160
CARABINIERI	380	2.557.338	15.344.030
VIGILI DEL FUOCO	52	149.309	1.791.712
Richiami Forze armate e Arma Carabinieri	13	409.710	-
TOTALE SICUREZZA	749	4.778.311	28.436.474

ENTI DI RICERCA

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
CRA	14	29.164	349.972
ICRAM	5	14.863	178.357
INEA	6	14.183	170.190
INFN	3	7.852	94.228
OGS	4	10.216	122.593
INSEAN	1	2.364	28.365
APAT	1	6.204	74.444
ASI	1	6.093	73.120
ENEA	11	6.250	75.000
ISPESL(SICUREZZA LAVORO)	9	31.038	372.457
TOTALE ENTI DI RICERCA	**55**	**128.227**	**1.538.726**

	Unità	Oneri 2007	Oneri 2008
TOTALE GENERALE	**4.497**	**9.422.903**	**84.171.580**

08A00279

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2007.

Autorizzazione alla stabilizzazione ed assunzione dei vincitori di concorso degli enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma 520, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 520, della legge 296 del 2006, all'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, riguardante l'applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione;

Viste le note circolari n. 8 del 18 giugno 2007 e n. 9 del 2 luglio 2007 con le quali sono state fornite istruzioni agli enti di ricerca per la presentazione delle richieste di stabilizzazione ed assunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della legge 296/2006;

Viste le richieste di stabilizzazione e di assunzione di vincitori di concorso pervenute da: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale fisica nucleare, Museo della fisica e centro di studi e di ricerche «E. Fermi», Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Stazione geologica «A. Dohrn», Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Agenzia spaziale italiana, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, Istituto nazionale fauna selvatica, Ente nazionale sementi elette, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione, Istituto nazionale di economia agraria, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, Istituto di studi ed analisi economica, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Istituto nazionale di statistica ed Ente italiano della montagna;

Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, in data 17 ottobre 2007, prot. n. 8240, con le quali sono state comunicate le ipotesi di ripartizione del fondo ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'università e ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e degli affari regionali e autonomie locali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 520, della legge 296/2006 che prevede di sentire le amministrazioni vigilanti;

Ritenuto di dover ripartire il fondo previsto dall'art. 1, comma 520, della predetta legge n. 296 del 2006, autorizzando, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004, i predetti enti di ricerca ad effettuare stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di concorso per un contingente complessivo di personale pari a n. 801 unità e nel limite di spesa di 2.499.963 euro per l'anno 2007 e di una spesa complessiva annua lorda a regime di 29.999.562 euro a decorrere dall'anno 2008;

Vista la nota in data 13 novembre 2007, n. 43633 del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione con la quale si chiede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazioni alle assunzioni presentate dai predetti enti;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 26831, del 15 novembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti di ricerca citati nelle premesse sono autorizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, alle stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di concorso indicati per ciascun ente nella tabella allegata che è parte integrante del presente decreto, per un contingente complessivo di n. 801 unità di personale, per una spesa complessiva di 2.499.963 euro per l'anno 2007 e di una spesa complessiva annua lorda a regime di 29.999.562 euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2007.

3. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzione di personale vincitore di concorso già dipendente del medesimo ente. Pertanto, il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione.

4. Nell'ambito del contingente autorizzato gli enti dovranno stabilizzare secondo le priorità individuate dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, fermo restando che si potrà dare corso alla stabilizzazione soltanto nel caso in cui sia stato maturato il requisito temporale del triennio e siano state svolte, con esito positivo, le prove selettive .

5. Le unità di personale dirigenziale autorizzate si riferiscono esclusivamente ai vincitori di concorso in quanto la stabilizzazione si applica solo al personale non dirigenziale.

6. Gli enti di ricerca di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a qualifiche diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.

7. Gli enti di ricerca di cui al comma 1 sono tenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2007, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione distinti per qualifiche, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, ivi inclusa la spesa per l'anno 2007, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione, va altresì fornita dimostrazione da parte degli enti interessati del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

8. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 308

ALLEGATO
al D.P.C.M. art. 1, comma 520, legge n. 296/2006

Consiglio Nazionale delle Ricerce (CNR)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo ricercatore II liv.	9	43.169	518.031
Primo tecnologo II liv.	2	9.593	115.118
Ricercatore III liv.	80	295.913	3.550.960
Tecnologo III liv.	12	44.387	532.644
Collaboratore TER VI liv.	49	114.460	1.373.519
Operatore tecnico VIII liv.	17	33.646	403.750
TOTALE	**169**	**541.169**	**6.494.022**
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Dirigente di ricerca I liv.	2	0	0
Primo ricercatore II liv.	4	3.551	42.614
Primo tecnologo II liv.	1	0	0
Ricercatore III liv.	7	24.849	298.186
Tecnologo III liv.	2	7.100	85.196
Collaboratore TER V liv.	2	5.180	62.155
Collaboratore TER VI liv.	4	12.443	149.312
TOTALE	**22**	**53.122**	**637.463**
Istituto Nazionale Fisica Nucleare (INFN)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo ricercatore II liv.	2	9.319	111.824
Primo tecnologo II liv.	2	9.319	111.824
Ricercatore III liv.	15	54.643	655.710
Tecnologo III liv.	14	50.999	611.982
Collaboratore TER VI liv.	24	69.444	833.328
Operatore tecnico VIII liv.	3	7.282	87.381
TOTALE	**60**	**201.004**	**2.412.049**
Museo della Fisica e Centro di Studi e di Ricerche "E. Fermi"			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Tecnologo III liv.	1	3.699	44.387
TOTALE	**1**	**3.699**	**44.387**
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Ricercatore III liv.	6	21.795	261.540
Collaboratore TER VI liv.	3	9.471	113.655
TOTALE	**9**	**31.266**	**375.195**
Stazione Geologica "A. Dohrn"			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo ricercatore II liv.	2	8.582	102.986
Tecnologo III liv.	2	6.696	80.346
TOTALE	**4**	**15.278**	**183.332**
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo tecnologo II liv.	1	973	11.677
Ricercatore III liv.	1	3.699	44.387
Collaboratore TER VI liv.	5	12.858	154.300
TOTALE	**7**	**17.530**	**210.364**

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo ricercatore II liv.	4	18.233	218.800
Ricercatore III liv.	7	24.967	299.600
Tecnologo III liv.	1	3.567	42.800
Collaboratore TER VI liv.	1	3.033	36.400
TOTALE	**13**	**49.800**	**597.600**

Agenzia Spaziale Italiana (ASI)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo tecnologo II liv.	8	38.373	460.472
Tecnologo III liv.	2	7.398	88.774
TOTALE	**10**	**45.771**	**549.246**

Istituto Superiore di Sanità (ISS)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo ricercatore II liv.	1	908	10.898
Ricercatore III liv.	75	280.125	3.361.500
Collaboratore TER VI liv.	94	241.737	2.900.840
Operatore tecnico VIII liv.	25	77.156	925.875
TOTALE	**195**	**599.926**	**7.199.113**

Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Ricercatore III liv.	22	81.376	976.514
Tecnologo III liv.	2	7.398	88.774
Collaboratore TER VI liv.	0	0	0
Operatore tecnico VIII liv.	9	19.764	237.168
TOTALE	**33**	**108.538**	**1.302.456**

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Tecnologo III liv.	6	22.194	266.322
TOTALE	**6**	**22.194**	**266.322**

Istituto Centrale per la Ricerca applicata al mare (ICRAM)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Primo ricercatore II liv.	1	4.278	51.330
Ricercatore III liv.	5	18.495	221.935
Collaboratore TER VI liv.	5	14.608	175.290
TOTALE	**11**	**37.380**	**448.555**

Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Collaboratore TER VI liv.	2	3.828	45.937
TOTALE	**2**	**3.828**	**45.937**

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Dirigente di ricerca I liv.	2	7.611	91.329
Operatore tecnico VII liv.	1	1.494	17.933
TOTALE	**3**	**9.105**	**109.262**

Istituto Nazionale per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAM)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Dirigente di ricerca I liv.	5	6.978	83.740
Dirigente tecnologo I liv.	1	1.396	16.748
Ricercatore III liv.	5	17.917	215.000
Collaboratore TER VI liv.	5	15.417	185.000
TOTALE	**16**	**41.707**	**500.488**

Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Ricercatore III liv.	2	7.463	89.552
Tecnologo III liv.	3	11.194	134.328
Collaboratore TER VI liv.	2	6.727	80.728
Operatore tecnico VII liv.	1	2.823	33.877
TOTALE	**8**	**28.207**	**338.485**

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Collaboratore TER VI liv.	52	164.025	1.968.304
TOTALE	**52**	**164.025**	**1.968.304**

Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Ricercatore III liv.	1	3.699	44.387
Tecnologo III liv.	2	7.398	88.774
TOTALE	**3**	**11.097**	**133.161**

Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Funzionario tec. VIII liv.	49	142.917	1.715.000
Collaboratore TER VI liv.	10	24.167	290.000
TOTALE	**59**	**167.083**	**2.005.000**

Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Ricercatore III liv.	5	18.495	221.935
Tecnologo III liv.	1	3.699	44.387
Collaboratore TER IV liv.	1	3.419	41.032
Collaboratore TER VI liv.	1	2.572	30.860
Operatore tecnico VIII liv.	1	2.196	26.352
TOTALE	**9**	**30.381**	**364.566**

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Dirigente di ricerca I liv.	9	27.782	333.378
Dirigente tecnologo I liv.	10	36.545	438.535
Primo ricercatore II liv.	6	11.231	134.772
Primo tecnologo II liv.	18	46.734	560.810
Ricercatore III liv.	18	64.118	769.410
Tecnologo III liv.	16	56.993	683.920
Collaboratore TER IV liv.	25	49.775	597.300
Collaboratore TER VI liv.	3	9.207	110.484
TOTALE	**105**	**302.384**	**3.628.609**

Ente italiano della montagna (EIM)			
Qualifica	**Unità**	**Onere anno 2007**	**Onere a regime**
Dirigente di ricerca I liv.	1	6.204	74.444
Ricercatore III liv.	1	3.434	41.212
Collaboratore TER VI liv.	2	5.833	69.990
TOTALE	**4**	**15.471**	**185.646**

	Unità	Onere anno 2007	Onere a regime
TOTALE COMPLESSIVO	**801**	**2.499.963**	**29.999.562**

08A00280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Costin Claudiu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Costin Claudiu, nato a Cugir (Romania) il 15 gennaio 1968, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul metalurgic specilizarea Deformari Platice si Tratemente Termice» conseguito presso la «Universitatea Tecnica din Cluj-Napoca» nella sessione giugno 1992;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig Costin Claudiu, nato a Cugir (Romania) il 15 gennaio 1968, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

(scritta e orale): 1) scienza delle costruzioni;

(solo orale): 2) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A00040

DECRETO 17 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Cardone Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cardone Giuseppe, nato a Roma il 30 aprile 1972, cittadino anglo-italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Chartered Engineer» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering» conseguito presso la «Brunel University», in data 13 luglio 1995;

Preso atto che l'istante è in possesso del titolo di «Chartered Engineer» rilasciato dall'«Engineering Council» nel dicembre 2003 in considerazione della sua iscrizione all'«Institution of Engineering and Technology IET»;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. B, settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cardone Giuseppe, nato a Roma il 30 aprile 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez.B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (scritta e orale):

1) costruzione di macchine, 2) fisica tecnica, 3) oltre deontologia professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio guidato di un anno.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A00041

DECRETO 17 dicembre 2007.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di avvocato del sig. Billardi Cristian Jose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successiva integrazione;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286 a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Billardi Cristian Jose, nato a San Luis (Argentina) il 25 aprile 1972, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogado», conseguito presso la «Universidad Catolica de Cordoba» come attestato in data 6 ottobre 1995;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Colegio Pubblico de Abogados de la Capital Federal» come attestato in data 26 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Billardi Cristian Jose, nato a San Luis (Argentina) il 25 aprile 1972, cittadino argentino, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Billardi Cristian Jose, potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale bulgaro di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

e) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00042

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2007. (Decreto n. 26/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, come modificato da ultimo dal regolamento CE della Commissione n. 1187/2005, il cui allegato 1 indica in 17.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 118/2006, che fissa, per l'esercizio contabile 2006, valido anche per il 2007, in 145,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 13340 del 19 ottobre 2007 che quantifica in 8.340.268,37 euro per l'anno 2007 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA, come indicato nella nota n. 14742 del 10 ottobre 2007, ha compensato, con l'erogazione relativa all'anno 2006, il saldo della quota comunitaria dell'anno 2004 di 731.080,00 euro, anticipato dal Fondo di rotazione, e l'anticipo della quota comunitaria dell'anno 2006 di 1.232.500,00 euro, ricevuti dalla Commissione europea;

Considerato che delle risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo al periodo 1999-2004, risultano inutilizzati 4.882.550,19 euro e che, di conseguenza, detta somma si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualità 2007;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura del predetto fabbisogno di 8.340.268,37 euro relativo all'anno 2007 è necessario disporre una nuova assegnazione per 3.457.718,18 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2007 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 8.340.268,37 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 4.882.550,19 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, relative al periodo 1999-2004, resesi disponibili per l'annualità 2007, in quanto non utilizzate;

b) per 3.457.718,18 euro con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. Il finanziamento di cui al punto 1 viene erogato direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 8.340.268,37 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 231

08A00225

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento nazionale delle annualità 2006 e 2007, relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 1543/2000, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 27/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1639/2001 che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1543/2000;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2000/439/CE del 29 giugno 2000 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di raccolta di dati di base per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 1704 del 28 aprile 2006 che, nel quantificare in € 4.515.379,00 (di cui € 3.954.825,00 per il programma minimo ed € 560.554,00 per il programma esteso) l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2006, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, stabilisce in € 2.173.607,00 (di cui € 1.977.413,00 per il programma minimo ed € 196.194,00 per il programma esteso) il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta ad € 2.341.773,00 (di cui, per arrotondamento, € 1.977.413,00 per il programma minimo ed € 364.360,00 per il programma esteso);

Vista la decisione della Commissione C(2007) 3737 del 7 agosto 2007 che, nel quantificare in € 3.927.432,00 per il programma minimo ed € 566.008,00 per il programma esteso) l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2007, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, stabilisce in € 2.161.819,00 (di cui € 1.963.716,00 per il programma minimo ed € 198.103,00 per il programma esteso) il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta ad € 2.331.621,00 (di cui € 1.963.716,00 per il programma minimo ed € 367.905,00 per il programma esteso);

Viste le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 21716 del 27 luglio 2007, n. 24922 del 18 settembre 2007 e n. 27673 del 16 ottobre 2007 che quantificano in € 2.341.773,00 per l'anno 2006 ed in € 2.331.621,00 per l'anno 2007 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 25838 del 26 settembre 2007, l'ammontare della spesa complessiva finale, riferita alle annualità 2003 e 2004, che la Commissione europea ha riconosciuto ammissibile è risultato pari ad € 8.420.747,74 (di cui € 4.466.485,05 per l'anno 2003 ed € 3.954.262,69 per l'anno 2004), la cui quota a carico dello Stato, corrisponde ad € 4.351.080,32 (di cui € 2.293.549,80 per l'anno 2003 ed € 2.057.530,52 per l'anno 2004);

Considerato, quindi, che le risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo all'annualità 2003 e 2004, ammontanti complessivamente ad € 5.205.814,00, sono risultate superiori rispetto a quelle riconosciute ammissibili dalla Commissione europea per le predette annualità (€ 4.351.080,32), per cui la differenza di € 854.733,68 si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualità 2006;

Considerato, pertanto, che, per il completamento della copertura del fabbisogno finanziario nazionale relativo alle annualità 2006 e 2007, è necessario disporre nuove assegnazioni, rispettivamente, di € 1.487.039,32 per il 2006 e di euro 2.331.621,00 per il 2007, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di € 2.341.773,00 (di cui € 1.977.413,00 per il programma minimo ed € 364.360,00 per il programma esteso), per l'annualità 2006, e di € 2.331.621,00 (di cui € 1.963.716,00 per il programma minimo ed € 367.905,00 per il programma esteso), per l'annualità 2007, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento nazionale di € 2.341.773,00, relativa all'annualità 2006, si provvede come di seguito specificato:

a) per € 854.733,68 con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, relative alle annualità 2003 e 2004, di cui ai decreti n. 21 del 29 settembre 2003 e n. 42 del 16 dicembre 2005, resesi disponibili per l'annualità 2006, in quanto le relative spese non sono state riconosciute ammissibili dalla Commissione europea;

b) per € 1.487.039,32 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. Gli importi di nuova assegnazione, di seguito indicati, verranno erogati secondo le seguenti modalità:

a) l'importo di € 1.487.039,32, relativo all'annualità 2006, verrà erogato, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità previste dalla decisione della Commissione C (2006) 1704 del 28 aprile 2006 e cioè € 316.152,82, anticipatamente, ed € 1.170.886,50, dopo il ricevimento e l'approvazione da parte della Commissione della relazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *b)* della decisione 2000/439/CE;

b) l'importo di € 2.331.621,00, relativo all'annualità 2007, verrà erogato, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità previste dalla decisione della Commissione europea C(2007) 3737 del 18 settembre 2007 e cioè € 1.165.810,50, anticipatamente, ed € 1.165.810,50, dopo il ricevimento e l'approvazione da parte della Commissione europea di una relazione finanziaria e tecnica.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze foglio n. 232

08A00226

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2007, relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 28/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/567/CE del 7 agosto 2007 che, nel quantificare in 7.198.098,00 euro l'importo delle spese previste e ammissibili per l'anno 2007 (di cui euro 4.103.820,00, per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche, euro 1.371.974,00 per l'acquisto e l'istallazione di dispositivi automatici di localizzazione, euro 1.295.304,00 per la formazione degli agenti, euro 292.000,00 per seminari e sussidi mediali ed euro 135.000,00 per l'acquisto e l'ammodernamento di navi ed aeromobili di sorveglianza), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 3.470.487,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 3.727.611,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 23929 del 7 settembre 2007 che quantifica in 3.727.611,00 euro per l'anno 2007 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 3.727.611,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2007 una quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 3.727.611,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli interventi di cui al punto 1 dell'allegata tabella A e di quelle del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, inviate per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli interventi di cui al punto 2 della predetta tabella A.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2007
Ufficio atti controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 233

TABELLA *A*

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n. 2847/93 - Anno 2007 (Decisione n. 2007/567/CE del 07.08.2007)

(Importi in euro)

Interventi	**Contributo Comunitario 2007**	**Fondo di rotazione legge n.183/1987 2007**	**Totale 2007**
1) Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – D.G Pesca ed acquacultura per l'applicazione di nuove tecnologie , per l'acquisto e l'istallazione di dispositivi automatici di localizzazione e per la formazione degli agenti (allegati I, II, e IV della Decisione n. 2007/567/CE)	745.062,00	917.036,00	1.662.098,00
2) Fabbisogno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per l'applicazione di nuove tecnologie, per la formazione degli agenti, per seminari e sussidi mediali e per l'acquisto e l'ammodernamento di navi ed aeromobili di sorveglianza (allegati I, IV, VI e VII della Decisione n. 2007/567/CE)	2.725.425,00	2.810.575,00	5.536.000,00
TOTALE	**3.470.487,00**	**3.727.611,00**	**7.198.098,00**

08A00227

DECRETO 19 dicembre 2007.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 13 dicembre 2007 a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007, n. 1840, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398», in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2007, n. 120762 con il quale si è disposto il rimborso anticipato mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 10 dicembre 2007 con regolamento 13 dicembre 2007, in base al quale sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

IMPORTO NOMINALE RIMBORSATO

B.T.P. 3,50%	15.03.2011 (IT0004026297)	1.323.000.000,00	nota B.I. n. 1228125 del 18/12/2007
B.T.P. 3,75%	15.09.2011 (IT0004112816)	1.343.000.000,00	nota B.I. n. 1228125 del 18/12/2007
C.C.T.t.v.	01.12.2010 (IT0003605380)	864.000.000,00	nota B.I. n. 1228125 del 18/12/2007
C.C.T.t.v.	01.05.2011 (IT0003658009)	712.000.000,00	nota B.I. n. 1228125 del 18/12/2007
C.C.T.t.v.	01.11.2011 (IT0003746366)	612.000.000,00	nota B.I. n. 1228125 del 18/12/2007
C.C.T.t.v.	01.03.2012 (IT0003858856)	697.000.000,00	nota B.I. n. 1228125 del 18/12/2007

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 13 dicembre 2007, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

IMPORTO IN CIRCOLAZIONE

B.T.P. 3,50%	15.03.2001 (IT0004026297)	16.438.000.000,00
B.T.P. 3,75%	15.09.2011 (IT0004112816)	15.238.000.000,00
C.C.T.t.v.	01.12.2010 (IT00036005380)	14.194.394.000,00
C.C.T.t.v.	01.05.2011 (IT0003658009)	14.788.000.000,00
C.C.T.t.v.	01.11.2011 (IT0003746366)	15.888.000.000,00
C.C.T.t.v.	01.03.2012 (IT0003858856)	12.303.000.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00228

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 dicembre 2007.

Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2006, n. 166;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2006, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi»;

Considerato che, a partire dal 1º gennaio 2007 fino alla fine del mese di novembre 2007, sono stati notificati alla Commissione europea 245 focolai di anemia infettiva degli equini, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano operativo predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 14 novembre 2006;

Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure sanitarie di sorveglianza e controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgenza e verificare l'andamento della citata malattia;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Centro di referenza per l'anemia infettiva degli equidi, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede in Pisa;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.

2. Le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione.

3. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali provvedono, per il tramite delle regioni e province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positività effettuata dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza - con sede in Pisa - le informazioni previste dalla decisione 82/894/CE e successive modifiche.

Art. 2.

1. È resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi di età superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.

2. Non si intendono compresi nella categoria da macello i riproduttori ed i soggetti da carne interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.

3. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1, nonché di quelli effettuati ai sensi dell'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, hanno validità di dodici mesi.

4. Gli esiti, nonché le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.

5. Qualora, durante i controlli sierologici di cui al comma 1, siano rinvenuti equidi non ancora identificati ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, il proprietario o il detentore delegato dal proprietario hanno l'obbligo di provvedere nel più breve tempo possibile alla regolarizzazione. La non osservanza di tale prescrizione è sanzionata a norma di legge.

6. In attesa dell'esito del campionamento, il veterinario ufficiale individua l'equide non regolarmente identificato tramite la scheda di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, è accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire, previa comunicazione al Ministero della salute e secondo le modalità indicate dal Centro di referenza, una diversa frequenza dei controlli rispetto a

quelli previsti dal presente decreto, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale con esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.

Art. 4.

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore, o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato *B*, per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positività, il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalità indicate dal Centro di referenza stesso.

Art. 5.

1.1. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso e aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 5 maggio 2006, in modo particolare ippodromi, aste e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

1. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del centro di referenza, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.

2. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività.

Art. 7.

1. Le competenti autorità sanitarie devono disporre che gli animali sieropositivi siano sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure minime di cui all'allegato *C* della presente ordinanza.

2. La movimentazione degli animali sieropositivi, esclusivamente per motivi legati al benessere o alla macellazione, può essere consentita solo dopo la comunicazione del servizio veterinario locale competente per territorio al servizio veterinario locale di destinazione, che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire le stesse misure minime di cui all'allegato *C* della presente ordinanza.

3. Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, così come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per quanto riguarda gli equidi positivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4 deve essere firmato dal veterinario ufficiale.

4. Il Centro di referenza trasmette trimestralmente al Ministero della salute un report relativo alla situazione epidemiologica a livello nazionale.

Art. 8.

1. Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste dall'art. 4, e contestualmente informa il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1, effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono interamente a carico del proprietario, del detentore o comunque del responsabile dell'equide.

Art. 9.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, ivi compreso il veterinario ufficiale, non osservi le prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 10.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2009 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 199

ALLEGATO *A*

Scheda segnaletica

*ASL*____________________ *Distretto* ______________________________

*Telefono 1)*______________ *2)*____________________ *Fax.*____________________

Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)

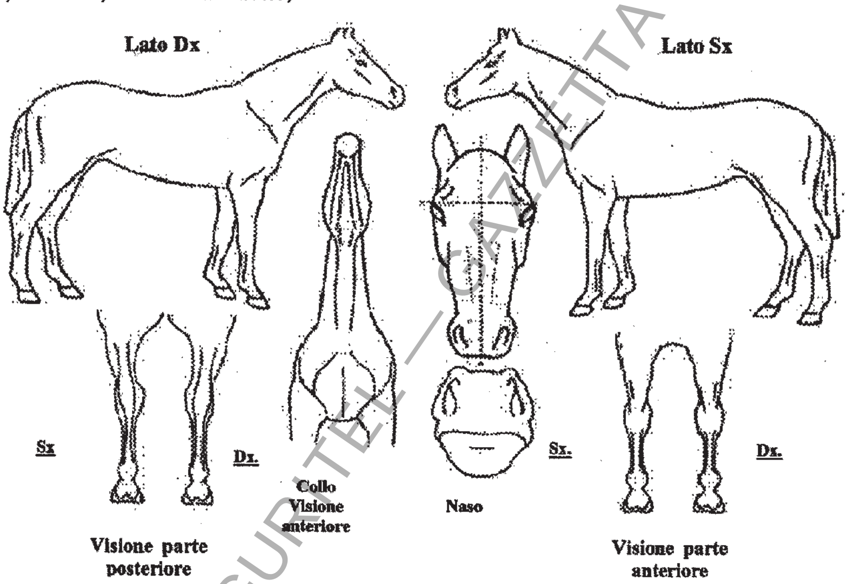
Denominazione____

Detentore ____

Codice azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome equide	Mantello	Cod. identificativo/ Microchip	Specie*	Sesso	Anno Nascita	Proprietario (cod. aziendale)

***C=cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto;**



Testa	
Ant. Sx.	
Ant. Dx.	
Post. Sx.	
Post. Dx.	
Corpo	
Caratteristiche	

ESAMI DI LABORATORIO PER ANEMIA INFETTIVA

DATA PRELIEVO	DATA ESITO	TIPO TEST	ESITO	ASL COMPETENTE (timbro e firma)

DATA ___/___/_____

TIMBRO E FIRMA VETERINARIO

ALLEGATO *B* - parte 1

Anemia Infettiva degli Equini

Scheda di prelievo campioni di sangue da sottoporre a test sierologico

*ASL*__________ *Distretto*__________

*Telefono*___ *1)*__________ *2)*__________ *Fax.*__________

Motivo del prelievo

[1.] sorveglianza sierologia
[2.] movimentazione dei capi
[3.] sorveglianza sindromica: Almeno i segni presenti o pregressi Associazione di febbre **E** anemia (valutazione clinica o emocromocitometrica)

Note: Altri segni riscontrati: Segno 1__________; **Segno 2**__________; **Segno 3;**__________; **Segno 4**__________

Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)

Denominazione __________

Detentore __________

Codice azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|

Tipologia di allevamento$ [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] __________ [I] __________

Comune__________ **Provincia**__________

Indirizzo/Località__________

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): Lat. Nord__________ **Long. Est**__________

Elenco Equidi sottoposti a prelievo

Progr.	Nome	Cod. identificativo Passaporto	Cod. identificativo Microchip	Registrazione **	Specie ***	Sesso	Anno Nascita	Proprietario

Legenda:
$ barrare: Cavallo = [A] Sella allenamento; [B] trotto allenamento; [C] galoppo allenamento;
[D] Sella allevamento; [E] Trotto allevamento; [F] galoppo allevamento; [G] Carne allevamento; [H] altra tipologia (indicare)
Altre specie = [I] (indicare asino, mulo ecc…)

**** U = Unire; F = FISE ; ***C=cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto;**

*Data*________

*(Veterinario prelevatore stampatello)*__________ *firma*__________

ALLEGATO *B* - parte 2

Elenco Equidi sottoposti a prelievo

Progr.	Nome	Cod. identificativo Passaporto	Cod. identificativo Microchip	Registrazione **	Specie ***	Sesso	Anno Nascita	Proprietario

*Data*________ ____

*(Veterinario prelevatore stampatello)*______________________________________ *firma*______________________________

N. Reg. IZS _________ *Data accettazione* ___/___/_____

ALLEGATO *C*

MISURE DI BIOSICUREZZA
EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE IN ISOLAMENTO

1) Il veterinario ufficiale deve compilare in duplice copia la scheda di cui all'allegato D: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.

2) L'area destinata all'isolamento deve essere preferibilmente un locale chiuso, ma può essere tollerato anche un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 500 metri dalla presenza di altri equidi, anche se di passaggio, es. trekking, in considerazione del raggio di volo degli insetti vettori e del limitato periodo di tempo di permanenza del virus al loro interno.

In caso di locale chiuso:
- applicare reti antinsetto a porte e finestre;
- utilizzare insetticidi o trappole luminose;
- rimuovere più spesso possibile feci e sostanze organiche;
- canalizzare le acque di scarico e i liquami;
- pulire, disinfettare e disinfestare periodicamente i ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unità sanitaria locale;
- pulire e disinfettare gli strumenti e gli attrezzi utilizzati.

3) Gli animali positivi possono essere movimentati esclusivamente per motivi di benessere o per essere condotti al macello, come già stabilito all'articolo 7.
Detta movimentazione deve essere preferibilmente effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.
Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento.

4) Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento provvederà a verificare periodicamente il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti.

ALLEGATO *D* - parte 1

EQUIDE SIEROPOSITIVO PER AIE IN ISOLAMENTO

NOME	
COD. IDENTIFICATIVO MICROCHIP	I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
SPECIE*	C☐ A☐ M☐ B☐
SESSO**	M☐ F☐ C☐
ANNO DI NASCITA	
PROPRIETARIO O DETENTORE (NOME, COGNOME E CODICE FISCALE)	
CODICE AZIENDALE	
DATA DI CONFERMA DELLA POSITIVITA' DA PARTE DEL CENTRO DI REFERENZA	

*SPECIE: C CAVALLO; A ASINO; M MULO; B BARDOTTO
**SESSO: M MASCHIO; F FEMMINA; C CASTRONE

LOCALE DI QUARANTENA

LOCALIZZAZIONE

COMUNE__________________________PROVINCIA__________

INDIRIZZO/LOCALITÀ_______________CODICE AZIENDALE______________

COORDINATE GEOGRAFICHE (SISTEMA WGS84, GRADI DECIMALI):

LAT. NORD________________LONG. EST____________________

AUSL TERRITORIALMENTE COMPETENTE

ASL__________________________DISTRETTO______________

INDIRIZZO/LOCALITÀ____________________________________

TELEFONO 1)__________________2)__________________

FAX 1)__________________2)__________________

ALLEGATO *D* - parte 2

EVENTUALI ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....

VISITE PERIODICHE

....
....
....
....
....
....

IL VETERINARIO UFFICIALE

DATA

08A00224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 14 maggio 1975, con il quale veniva costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533-art. 1;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 26 novembre 2007 della Confederazione Naz. dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pesaro e Urbino, con la quale il signor Oliva Fabrizio, componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla Commissione in premessa, risulta dimissionario e la signora Pagnetti Carmen viene nominata in sua vece;

Decreta:

La signora Pagnetti Carmen, domiciliata a Pesaro - c/o Conf. Naz. Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pesaro e Urbino - Centro direzionale Benelli, via Mameli, 90/92, viene nominata componente effettiva, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione di cui sopra, in sostituzione del signor Oliva Fabrizio, dimissionario.

Pesaro, 17 dicembre 2007

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

08A00195

DECRETO 3 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale ricorsi coltivatori diretti del comitato INPS di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 13/2005 del 29 agosto 2005, con il quale è stata ricostituita, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989 per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Alberto Nespoli, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;

Preso atto che il sig. Alberto Nespoli ha dato le dimissioni dalla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A) di Cremona e, pertanto, il medesimo non rappresenta più detta Confederazione;

Vista la nota, pervenuta il 20 dicembre 2007, con la quale la Confederazione italiana agricoltori designa, in sostituzione del sig. Alberto Nespoli, il dott. Antonio Lupo Pasini;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Antonio Lupo Pasini è nominato componente della commissione speciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della legge n. 88/1989, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori, in sostituzione del sig. Alberto Nespoli.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 3 gennaio 2008

Il direttore provinciale: CATALANO

08A00221

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2007.

Iscrizione della denominazione «Pecorino di Filiano (DOP)» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione del 14 dicembre 2007, la denominazione «Pecorino di Filiano (DOP)» riferita alla categoria dei formaggi, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano (DOP)», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano (DOP)», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pecorino di Filiano (DOP)» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/06 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO «PECORINO DI FILIANO» (N. CE...) D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968 - fax: 06/42013126;

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Richiedente:

2.1 Nome: Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano;

2.2. Indirizzo: via Giovanni XXIII - 85020 Filiano (Potenza): tel. 0971/836010; fax 0971/836009;

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (X), altro ( ).

3. Tipo di prodotto: formaggio classe 1.3.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1 Nome: «Pecorino di Filiano»;

4.2 Descrizione: il «Pecorino di Filiano» è un formaggio a pasta dura prodotto con latte di pecora intero crudo, ottenuto in una o due mungiture e provenienti da allevamenti ubicati nell'areale di cui al punto 4.3.

Il formaggio, a pasta semicotta, ha forma cilindrica a facce piane, con scalzo diritto o leggermente convesso, presenta crosta recante i segni della caratteristica canestratura di colore dal giallo dorato al bruno scuro nelle forme più stagionate e trattate superficialmente con olio extravergine di oliva e aceto di vino.

La pasta con colore variabile dal bianco al paglierino, quest'ultimo relativo al prodotto più stagionato, mostra consistenza compatta con presenza di minute occhiature irregolarmente distribuite.

Il sapore, inizialmente dolce e delicato, diviene leggermente piccante al raggiungimento del periodo minimo di stagionatura con accentuazione al protrarsi della stessa.

La percentuale del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%.

Il peso varia da 2,5 a 5 kg, il diametro della faccia da 15 a 30 cm e l'altezza dello scalzo da 8 a 18 cm.

Il prodotto viene immesso al consumo dopo un periodo minimo di 180 giorni di stagionatura.

4.3 Zona geografica: la produzione del latte, la sua trasformazione e la stagionatura del formaggio ottenuto avvengono nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione, costituito da trenta comuni in provincia di Potenza (regione Basilicata), situati nella fascia appenninica compresa tra il massiccio del Monte Vulture fino alla Montagna grande di Muro Lucano: detto territorio è caratterizzato da terreni vulcanici e da pascoli naturali ricchi di essenze spontanee aromatiche.

4.4. Prova dell'origine: il territorio è da sempre vocato alla produzione del formaggio pecorino; gli allevamenti ovini esistevano già al tempo della conquista romana e si addensavano in prossimità della via Appia che costituiva l'asse portante di una fitta rete di «tratturi», percorsi utilizzati dai pastori durante la transumanza.

In tempi relativamente recenti la produzione del formaggio pecorino assume un importante ruolo nell'economia del Regno di Napoli, la cui capitale costituisce il naturale sbocco del mercato.

La stirpe dei Doria, feudatari dal 1530, a seguito di donazione dell'Imperatore Carlo V, della zona circostante il Monte Vulture in gran parte coincidente con la delimitazione territoriale del Pecorino di Filiano, organizza strutture produttive e stabilimenti per la trasformazione del latte e della lana: nei registri dell'azienda di famiglia è documentato che il patrimonio ovino di Filiano, che nel 1952 ha ottenuto l'autonomia amministrativa dal comune di Avigliano del quale costituiva frazione, raggiunge punte di 10.000 capi, che dalla piana del fiume Ofanto si trasferiva in estate sulle alture della Valle di Vitalba.

L'alimentazione degli ovini è caratterizzata da eccellenti pascoli prevalentemente costituiti da loglio, trifoglio, poa, festuche, avena selvatica, sulla spontanea, timo e finocchio selvatico e dalla freschezza di acque, ricche di sali minerali delle falde vulcaniche del Monte Vulture. Soltanto il latte conforme è ammesso ai centri di lavorazione.

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti e di agnelli, secondo una rigorosa modalità di ottenimento descritta nel disciplinare di produzione.

La stagionatura, ma spesso anche la caseificazione quando si tratta di piccole unità produttive, avviene in grotte naturali di tufo o in locali interrati che conferiscono al prodotto la freschezza e le caratteristiche organolettiche di grande pregio.

La prova dell'origine è ulteriormente confermata dagli specifici adempimenti ai quali si sottopongono gli allevatori produttori di latte, i produttori di formaggio, gli stagionatori e i porzionatori, se soggetti diversi dagli stagionatori: in tal modo viene garantita, in ogni momento, la rintracciabilità del prodotto, mediante verifiche documentali e visite ispettive da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

4.5 Metodo di ottenimento: il latte adoperato per l'ottenimento del Pecorino di Filiano proviene da pecore di razza Gentile di Puglia e di Lucania, Leccese, Comisana, Sarda e loro incroci.

Il latte crudo, opportunamente filtrato, è riscaldato tradizionalmente in caldaie fino alla temperatura massima di 40ºC e quando la temperatura della massa è compresa tra 36 e 40ºC si aggiunge caglio prodotto artigianalmente secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di produzione.

La cagliata viene rotta in modo energico utilizzando un mestolo di legno, recante una protuberanza all'apice, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso.

Dopo una sosta sotto siero di pochi minuti, la cagliata viene estratta ed inserita in contenitori di giunco o di altro materiale idoneo per prodotti alimentari con la sagomatura tipo giunco.

Si procede quindi ad una leggera pressatura con le mani per favorire la fuoruscita del siero. Quindi le forme vengono immesse, per quindici minuti, nel liquido di scotta a temperatura non superiore a 90ºC.

La salatura della forma viene fatta a secco o per immersione in salamoia satura.

Il formaggio che viene messo a maturare nelle caratteristiche grotte di tufo o in idonei locali interrati ad una temperatura costante di 12-14ºC e ad un'umidità relativa del 70-85% per almeno centottanta giorni, può essere trattato in superficie con olio extravergine di oliva e aceto di vino a partire dal ventesimo giorno di maturazione.

Il Pecorino di Filiano si produce tutto l'anno.

4.6 Legame: il formaggio ovino prende il nome dal comune di Filiano, situato in provincia di Potenza, nella regione Basilicata, in passato Lucania.

La produzione vede il suo apice in primavera e all'inizio dell'estate, sia per consentire agli ovini di alimentarsi degli eccellenti pascoli primaverili di montagna, sia per rispondere alla maggiore richiesta di agnelli nel periodo di Pasqua, sia quale conseguenza dei parti programmati. In tal modo si consente al bestiame di produrre la maggior quantità di latte proprio nel periodo di massima disponibilità di essenze foraggere derivanti dal pascolo naturale quali: loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanee di erbe officinali, timo, malvia, finocchietto selvatico.

Il latte viene trasformato in genere in piccoli caseifici artigianali, ciascuno dei quali provvede alla preparazione diretta del caglio secondo il modo tradizionale indicato nella disciplina di produzione ed assoggettato anch'esso al controllo di conformità. Il metodo di ottenimento rispetta la materia prima permettendo al prodotto di ottenere le caratteristiche organolettiche ottimali. Sono degni di nota l'uso del latte crudo, il termine massimale di 24 ore dall'effettuazione della prima mungitura prima della lavorazione del latte e il modo di preparazione del caglio per la coagulazione del latte.

Ulteriore elemento che comprova il legame con l'ambiente è la stagionatura del formaggio nelle grotte naturali di tufo o in mancanza, in locali che ne riproducono le caratteristiche condizioni climatiche di temperatura e di umidità. Gli allevatori e i trasformatori che producono «Pecorino di Filiano» utilizzano questi particolarissimi locali i quali hanno la capacità di caratterizzare il prodotto conferendo allo stesso la freschezza e le proprietà organolettiche che gli sono riconosciute.

Infine la reputazione raggiunta dal formaggio nel secolo scorso è provata dal successo della sagra del Pecorino di Filiano che si svolge ininterrottamente da un trentennio con larga partecipazione di produttori, di esperti e di consumatori.

4.7 Struttura di controllo: Agroqualità, via Montebello, 8 - 00185 Roma.

4.8 Etichettatura: il formaggio Pecorino di Filiano all'atto della sua immissione al consumo deve recare il contrassegno costituito da un marchio a fuoco che riporta in un ovale la lettera F unita ad una stella, contenuta nella dicitura «Pecorino di Filiano» e la menzione «denominazione di origine protetta» ovvero la sua forma abbreviata «D.O.P.».

Il prodotto può essere immesso al consumo anche in porzioni corrispondenti alla metà o ad un quarto della forma certificata.

PECORINO F di FILIANO

Denominazione di Origine Protetta

4.9 Condizioni nazionali: N. Nazionale del Fascicolo: 1/2003

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PECORINO DI FILIANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) Pecorino di Filiano è riservata esclusivamente ai formaggi ottenuti con latte ovino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Il Pecorino di Filiano è prodotto in provincia di Potenza, nell'area Nord-Occidentale della Basilicata, nella fascia appenninica che dal Monte Vulture arriva al Monte Li Foy fino ad arretrare alla Montagna Grande di Muro Lucano. Il territorio, caratterizzato da terreni vulcanici e da pascoli naturali ricchi di essenze spontanee aromatiche, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Maschito, Melfi, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele, Savoia di Lucania, Tito, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza.

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

Il Pecorino di Filiano, formaggio a pasta dura, è ottenuto con latte intero di pecore di razza Gentile di Puglia e di Lucania, Leccese, Comisana, Sarda e loro incroci, proveniente da allevamenti ubicati nell'areale di cui al presente disciplinare.

Il latte destinato alla produzione del formaggio Pecorino di Filiano deve provenire da una o due mungiture, in genere quella serale e quella del mattino successivo. La lavorazione del latte deve essere eseguita entro 24 ore dall'effettuazione della prima mungitura. È consentita la refrigerazione del latte nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il latte destinato alla trasformazione in Pecorino di Filiano deve derivare da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente dal pascolo, foraggi freschi e da fieni di ottima qualità prodotti nell'areale descritta. L'integrazione è consentita solo con granella di cereali e leguminose prodotti nella stessa area di cui al presente disciplinare. Nell'alimentazione è vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale, di insilati e di piante o parti di piante (semi) di trigonella, tapioca, e manioca. Nel contempo è vietato utilizzare alimenti di origine animale o vegetale di qualsiasi tipo geneticamente modificati.

Art. 4.

Caratteristiche del processo produttivo

Il Pecorino di Filiano è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative alla tecnologia di trasformazione, in quanto rispondenti al seguente ciclo produttivo:

a) il latte crudo, opportunamente filtrato con appositi stacci e/o filtri (da lavare dopo ogni filtraggio con acqua calda e prodotti consentiti per assicurare una adeguata igiene del latte) in tela quando munto a mano, è riscaldato tradizionalmente in caldaie, fino alla temperatura massima di 40ºC, col fuoco a legna o mediante altre forme di energia; quindi alla temperatura di 36-40ºC viene aggiunto caglio di capretto o agnello in pasta, prodotto ricavato artigianalmente da animali allevati nell'areale di produzione del presente disciplinare;

b) il caglio artigianale deve essere preparato con la tecnica di cui all'allegato *A* del presente disciplinare;

c) formatasi la cagliata, deve essere rotta in modo energico, con l'ausilio di un mestolo di legno, detto «scuopolo» o «ruotolo» recante una protuberanza all'apice, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso;

d) dopo pochi minuti di riposo sotto siero la cagliata viene estratta e inserita in forma nelle caratteristiche «fuscelle» di giunco dette «fuscedd'» o in altro materiale idoneo per prodotti alimentari con la caratteristica sagomatura tipo giunco;

e) la cagliata viene «frugata» mediante pressatura con le mani per favorire la fuoriuscita del siero. Le forme ottenute vengono immesse nella scotta a temperatura non superiore a 90ºC fino ad un massimo di 15 minuti;

f) la salatura viene effettuata sia a secco che in salamoia. Nel primo caso si protrae per diversi giorni,variabili secondo le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nell'altro caso il formaggio permane immerso in salamoia satura per 10-12 ore per kg della forma;

g) il formaggio va messo a maturare nelle caratteristiche grotte in tufo o in idonei locali per la stagionatura dei formaggi ad una temperatura di 12-14ºC e un'umidità relativa del 70-85% per almeno 180 giorni.

A partire dal 20º giorno di maturazione la crosta dei pecorini può essere curata con olio extra vergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino.

Il formaggio «Pecorino di Filiano» si produce tutto l'anno.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finito

Il formaggio «Pecorino di Filiano» può essere utilizzato come formaggio da tavola e da grattugia e all'atto del consumo il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

la forma deve essere cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso;

la dimensione delle forme deve rispettare il diametro delle facce da 15 a 30 cm e l'altezza dello scalzo da 8 a 18 cm;

il peso deve essere compreso da 2,5 a 5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

il colore della crosta recante i caratteristici segni della fuscella si presenta dal giallo dorato al bruno scuro nelle forme più stagionate e trattate superficialmente con olio extra vergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino, tramite uno sfregamento superficiale effettuato a mano;

la pasta mostra una struttura di consistenza compatta con presenza di minute occhiature non regolarmente distribuite;

il colore della pasta varia dal bianco nei pecorini giovani al paglierino in quelli più stagionati;

il sapore che inizialmente è dolce e delicato diviene leggermente piccante quando il formaggio ha raggiunto il periodo minimo di stagionatura, diventando più accentuato con il protrarsi della stessa;

il grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%.

Alla denominazione di «Pecorino di Filiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P.

Art. 6.

Etichettatura

Il formaggio «Pecorino di Filiano» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente disciplinare costituito da un marchio a fuoco le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato *B* al presente disciplinare, sulle forme idonee e certificate.

È consentita l'immissione al consumo del prodotto porzionato, corrispondente alla metà o ad un quarto della forma certificata.

Art. 7.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine del «Pecorino di Filiano» è legata a molti secoli di storia come riportato in numerosi testi già dal 1600. Del resto il toponimo «Filiano» deriverebbe dall'abbondanza di lana filata dalle donne a testimonianza della presenza di tanti allevamenti di pecore. Con la conquista romana si hanno esempi dell'importanza dell'allevamento ovino con la delimitazione di alcuni assi della viabilità pastorale: la via Appia passava nell'areale delimitato per questo formaggio e costituiva parte dei vecchi tratturi regi utilizzati dai pastori durante la transumanza.

In età Sveva e Angioina la Valle di Vitalba,comprensorio che si disloca tra Filiano, Atella, Rionero in Vulture, San Fele e Ruvo del Monte, assume un ruolo produttivo importante nell'economia del Regno di Napoli, soprattutto i prodotti caseari sono oggetto di un florido mercato verso la capitale. I Doria, feudatari della zona del Vulture, organizzano le strutture produttive stabilendo masserie specializzate per gli ovini nel comune di Melfi. Oltre all'allevamento si svilupparono stabilimenti per la trasformazione del latte e della lana.

Nei mesi primaverili e estivi veniva e, ancora oggi, viene perpetrato il rito della produzione dei formaggi, in particolare del «Pecorino di Filiano», di ottima qualità grazie agli eccellenti pascoli con presenza di moltissime essenze pascolive, quali loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanea e di erbe officinali, timo, malva, finocchietto selvatico e alla ricchezza di acque che sgorgano cariche di sali minerali dalle falde vulcaniche del Monte Vulture.

La caseificazione del latte avveniva in grotte naturali o locali interrati artificiali ancora ben visibili in molte aree della zona di produzione. La stessa stagionatura avviene, come nel passato, in grotte naturali in tufo che conferiscono al prodotto la freschezza e le caratteristiche organolettiche di grande pregio.

In «Statistica del Regno di Napoli», nella parte che riguarda la sussistenza della popolazione del circondario di Avigliano, di cui Filiano era frazione fino al 1952, viene riportato che il cacio era quotato a cent. 88. Nella sezione relativa alla pastorizia si evidenzia che «... si fa uso de' merinos per rinnovare la qualità buona d'origine. Sono d'indole mansuete, e di mediocre taglia. Per i prodotti della pastorizia il cacio di pecore e capre conta 400 forme, de' quali 140 consumansi nel paese ...».

Al fine di consentire la tracciabilità del prodotto sono istituiti, e costantemente aggiornati, presso l'organismo di controllo:

a) il registro degli allevatori all'interno del quale vengono registrati i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Pecorino di Filiano»;

b) il registro dei produttori;

c) il registro degli stagionatori;

d) il registro dei porzionatori, se soggetti diversi dagli stagionatori.

Art. 8.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La consistenza degli allevamenti ovini nell'areale di produzione è di 120.847 capi. La produzione di latte totale stimata è di 114.191 q. con una resa del latte in pecorino di Filiano variabile dal 15 al 18% a seconda dei periodi dell'anno. Il 79% degli allevatori ha una classe di ampiezza inferiore a 50 capi, l'11% tra 50 e 100 capi ed il 10% superiore a 100 capi.

La forma di conduzione prevalente è quella diretta coltivatrice (99%) con manodopera familiare esclusiva nell'85% dei casi. Il latte prodotto viene trasformato nella quasi totalità dei casi direttamente in azienda in piccoli caseifici artigianali seguendo una tecnologia tramandata da una generazione all'altra.

Il «Pecorino di Filiano», per quanto prodotto nell'intero anno, vede il suo apice produttivo nel periodo primaverile e nella prima parte dell'estate. Ciò per svariate ragioni sia legate alla tradizione che agli aspetti produttivi: i parti delle pecore sono programmati per lo più nel periodo dicembre-gennaio, sia per vendere agevolmente gli agnelli nel periodo della Pasqua sia per consentire alle pecore di alimentarsi degli eccellenti pascoli primaverili delle montagne del comprensorio del Pecorino di Filiano (Monte Vulture, Monte Santa Croce, Monte Ly Foy, ecc.). In tal modo si consente al bestiame di produrre la maggior quantità di latte proprio nel periodo di massima disponibilità di essenze foraggere derivanti dal pascolo naturale quali: loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanee di erbe officinali, timo, malva, finocchietto selvatico.

Altra caratteristica del «Pecorino di Filiano» è quella della stagionatura del formaggio nelle grotte naturali o in idonei locali interrati. Ancora oggi gli allevatori e i trasformatori che producono «Pecorino di Filiano» utilizzano questi particolarissimi locali i quali hanno la capacità di caratterizzare il prodotto conferendo allo stesso la freschezza e le caratteristiche organolettiche che gli sono riconosciute.

ALLEGATO *A*

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti e agnelli lattanti degli animali indicati nel presente disciplinare di produzione.

Modalità di preparazione:

1) i capretti o gli agnelli vanno allevati in recinti ove non vengono a contatto con alimenti e ricevono solo il latte materno;

2) a 25-40 giorni di età si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare all'aria con eventuale aggiunta di latte intero crudo di capra o pecora;

3) i caglioli asciutti vanno riposti stratificati con sale da cucina in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa 15 giorni;

4) dopo la sosta sotto sale i caglioli vanno asciugati per circa 60 giorni;

5) i cagli vanno raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati a strisce sottili e macinati. Alla pasta ottenuta, ben mescolata, viene aggiunto 150 gr di sale fino per kg di pasta. Il tutto si reimpasta e si conserva in barattoli di vetro ben chiusi, in luogo fresco e al riparo dalla luce.

ALLEGATO *B*

Denominazione di Origine Protetta

08A00213

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2007.

Recepimento della direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974 di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

Vista la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 161 del 14 giugno 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, in corso di recepimento nell'ordinamento interno;

Visto il regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 161 del 22 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria;

Vista la direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 161 del 22 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA
il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1.

1. Gli allegati I e III del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 274

ALLEGATO

Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) All'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: .... ;

9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale riscaldamento globale superiore a 150: SI/NO (1);

9.10.8.2. Se SÌ, rispondere ai seguenti punti;

9.10.8.2.1. Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d'aria con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale dei componenti a tenuta;

9.10.8.2.2. Perdite del sistema di condizionamento d'aria;

9.10.8.2.3. In caso di prove di componenti: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle rispettive perdite annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio, numero del verbale di prova, numero d'omologazione. ecc.);

9.10.8.2.4. In caso di prova di veicolo: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d'identificazione e del materiale corrispondente, delle perdite rispettive annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero d'omologazione. ecc): .... ;

9.10.8.3. Perdita globale in g/anno del sistema completo: .... ;

2) All'allegato III sono inseriti i seguenti punti:

9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria: .... ;

9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d'aria è concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SI/NO (1);

Se la risposta è si, perdita globale in g/anno del sistema completo: ....

08A00223

DECRETO 12 novembre 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 29/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 32.020.327,74 pari a lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e sino all'anno 2016;

Considerato che la regione Campania ha *in itinere* le procedure previste dall'art. 1, comma 512 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per effetto della quale le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni vengono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato, bandendo delle gare a procedura competitiva per l'assunzione di mutui, a partire dall'anno 2007, da parte degli Istituti finanziatori interessati;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, accantonare i finanziamenti previsti, per l'anno finanziario 2007, dall'art. 54, comma 1 dalla legge n. 488/1999, a favore della suddetta regione e, nel contempo, provvedere al pagamento delle quote spettanti per il corrente anno alle restanti regioni a statuto ordinario sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 28.444.937,94;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 1575/D.T.T. del 14 maggio 2007 emanata dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri, registrata all'Ufficio centrale di bilancio nel registro visti n. 29T/Uff. 1 il 1º giugno 2007, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 28.444.937,94, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.3.11 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», a favore degli enti di seguito indicati.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ord.	Quote competenza 2007	C/c n.
Abruzzo	1.063.395,08	31195
Basilicata	923.786,46	31649
Calabria	1.104.701,31	31789
Emilia-Romagna	2.197.234,89	30864
Lazio	4.437.056,82	31183
Liguria	1.604.538,62	32211
Lombardia	4.816.817,90	30268
Marche	1.121.992,28	31118
Molise	535.059,68	31207
Piemonte	2.744.142,08	31930
Puglia	2.118.464,88	31601
Toscana	2.457.560,15	30938
Umbria	734.226,12	31068
Veneto	2.585.961,67	30522
TOTALE	28.444.937,94	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: RICOZZI

08A000251

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che finanzia, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali indicate al medesimo art. 1 e di ampliare l'offerta di alloggi sociali in locazione per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex Iacp o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 1 della menzionata legge 8 febbraio 2007, n. 9;

Considerato che il programma straordinario di edilizia residenziale in argomento è diretto, altresì, a soddisfare il patrimonio alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e in relazione alle priorità definite nel Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative di cui all'art. 4 della medesima legge 8 febbraio 2007, n. 9;

Acquisiti gli elenchi degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili trasmessi dalle regioni e province autonome richiesti con nota ministeriale 11 ottobre 2007, prot. 472;

Considerato che i citati elenchi, predisposti sulla base della scheda allegata alla citata nota ministeriale, elencano con ordine di priorità gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili ricadenti in ciascuna regione e provincia autonoma;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati gli interventi prioritari ed immediatamente realizzabili sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome, effettuata la ripartizione territoriale dei finanziamenti sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003 e definite le modalità di erogazione degli stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli Iacp comunque denominati ovvero essere trasferiti, in tutto o in parte, alla Cassa depositi e prestiti previa attivazione di apposita convenzione;

Considerato che ai sensi del comma 4 del citato art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, l'1% del finanziamento complessivo di 550 milioni di euro è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative e che pertanto la dotazione finanziaria del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di che trattasi è pari a 544,5 milioni di euro;

Considerato che a valere sulla disponibilità di 544,5 milioni di euro occorre procedere all'accantonamento della somma pari all'1 per mille della citata disponibilità necessario alla copertura degli oneri derivanti dalla Convenzione da sottoscrivere ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del richiamato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, tra Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti e che, conseguentemente, la disponibilità da destinare al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica da ripartire tra le regioni e province autonome ammonta complessivamente a euro 543.955.500,00;

Vista l'intesa espressa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nelle sedute del 15 novembre 2007 e del 6 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Riparto fra le regioni e le province autonome

La disponibilità finanziaria pari ad euro 543.955.500,00 destinata al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è ripartita tra le regioni e le province autonome secondo la tabella «Allegato 1», che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 2.

Interventi prioritari

Gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, da destinare alle finalità di cui all'art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con relativa dotazione finanziaria, individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 2 dell'art. 21, sono quelli di cui all'elenco «Allegato 2», che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di erogazione

1. L'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti direttamente a ciascun comune o ex Iacp comunque denominato ovvero tramite la Cassa depositi e prestiti, per l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco «Allegato 2» al presente decreto, avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruità degli interventi proposti con l'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le seguenti modalità:

a) acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;

b) interventi di recupero e di nuova costruzione:

30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;

50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;

20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità.

c) locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell'«Allegato 2», che costituisce limite massimo del contributo statale.

2. Qualora dalla verifica tecnica dovessero emergere interventi non congrui con il citato art. 21, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, alla riprogrammazione delle risorse per un importo pari a quello degli interventi ritenuti non congrui.

Art. 4.

Ulteriori disponibilità

Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili per utili di gestione o per interessi maturati sulle somme trasferite alla Cassa depositi e prestiti in attuazione della convenzione di cui allo schema «Allegato 3» al presente decreto, sottoscritta ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, saranno ripartite, per le finalità di cui al presente decreto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture da emanare di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con le modalità di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 9, foglio n. 364

ALLEGATO 1

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica Decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159 (art.21)		
Ripartizione della disponibilità (euro 543.955.500,00)		
Regioni e Province autonome	**Coefficiente di riparto (%)**	**Riparto**
Piemonte	8,69030	47.271.364,82
Valle d'Aosta	0,17870	972.048,48
Lombardia	14,50730	78.913.256,25
Trento	1,42500	7.751.365,88
Bolzano	1,61000	8.757.683,55
Veneto	6,01570	32.722.731,01
Friuli-Venezia Giulia	2,10540	11.452.439,10
Liguria	3,40460	18.519.508,95
Emilia-Romagna	5,93740	32.296.813,86
Toscana	5,77745	31.426.757,03
Umbria	1,44755	7.874.027,84
Marche	1,89960	10.332.978,68
Lazio	10,20810	55.527.521,40
Abruzzo	2,47765	13.477.313,45
Molise	0,54735	2.977.340,43
Campania	10,89455	59.261.503,93
Puglia	6,60635	35.935.604,17
Basilicata	0,95500	5.194.775,03
Calabria	4,41270	24.003.124,35
Sicilia	7,36575	40.066.402,24
Sardegna	3,53355	19.220.939,57
Totale	100,00000	**543.955.500,00**

ALLEGATO 2

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica
Decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159 (art.21)

ELENCO INTERVENTI PRIORITARI

Piemonte

Localizzazione	Soggetto attuatore	Tipo intervento	N. Alloggi	Importo ammesso
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Amendola 41)	3	89.100,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Amendola 43 - 45)	7	207.900,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Amendola 47)	6	178.200,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Ferraris 29)	10	297.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Viora, 9)	10	297.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Manzoni 4 - 6)	6	132.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Mensi, 8 - 10 - 12)	12	264.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Rivolta 32)	2	44.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Manzoni 17)	9	198.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Milano 79 - Via Volturno 12)	16	176.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Inverardi 2)	9	267.300,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Inverardi 4)	13	386.100,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Parmisetti 31)	12	356.400,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Parmisetti 33)	9	267.300,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Rivolta 44)	5	148.500,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Rivolta 42)	11	326.700,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via Adam 24)	1	29.700,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via Adam 26 -28)	16	475.200,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via Adam 40)	12	264.000,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Lungo Po Gramsci 2)	15	445.500,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via XX Settembre 11)	2	59.400,00
Novi Ligure	ATC Alessandria	Recupero (Via Rimembranza 115 - 117 -119 -121)	14	415.800,00
Novi Ligure	ATC Alessandria	Recupero (Via Trieste 11)	8	176.000,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Visconti 9 - 11)	8	237.600,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Visconti 13)	3	89.100,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Ferrer 11 -13 -15)	6	178.200,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Rinarolo 10)	8	237.600,00
Valenza	ATC Alessandria	Recupero (Via Pastrengo 9)	7	86.287,89
Asti	ATC Asti	Manutenzione straordinaria	160	753.166,00
Asti	ATC Asti	Manutenzione straordinaria	180	1.816.238,52
Biella	ATC Biella	Recupero (Via Schiapparelli 13)	2	100.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Borriana 4)	4	253.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Ponderano 8 - Via Borriana 6)	1	132.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Cerrione 1)	4	236.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Cerrione 3)	4	253.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Corridoni 4)	3	187.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Ponderano 10)	3	264.000,00

Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Ponderano 11)	1	99.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Ponderano 12)	4	291.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Cerrione 5)	1	93.000,00
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Cerrione 4)	6	350.000,00
Cuneo	ATC Cuneo	Recupero (Via Tetti Pesio 66 - 68)	20	3.000.000,00
Cuneo	ATC Cuneo	Recupero (Via Tetti Pesio 50)	6	900.000,00
Bra	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Via Cuneo 148)	3	78.000,00
Alba	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Viale Cherasca 20 - 22)	2	65.000,00
Alba	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Viale T. Bubbio 17 - 21)	5	162.500,00
Alba	ATC Cuneo	Manutenzione straord. (Viale Cherasca 14 - 16 - 18)	2	52.000,00
Bra	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Viale Industria 31)	13	422.000,00
Bra	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Via Piumatti 163)	16	624.000,00
Bra	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Via Gabotto 24 - 26)	12	312.000,00
Cuneo	ATC Cuneo	Manutenzione straord. (Via A. Rossi - Via Dronero)	8	208.000,00
Racconigi	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (indirizzi diversi)	37	422.566,22
Novara	Comune di Novara	Recupero (Via della Riotta 74 -76 -78 -80)	14	611.791,30
Novara	ATC Novara	Recupero (Via San Bernardino)	17	1.469.650,00
Trecate	ATC Novara	Acquisto (Via Sozzago)	50	1.439.068,75
Torino	ATC Torino	Recupero	48	1.200.000,00
Torino	Comune di Torino	Recupero	60	900.000,00
Druento	ATC Torino	Recupero (Via del castello 14)	12	1.600.000,00
Druento	Comune di Duentro	Recupero	3	200.000,00
Torino	Comune di Torino	Recupero (Corso Principe Eugenio 26)	29	2.656.500,00
Pinerolo	ATC Torino	Recupero (Via Monviso 18)	7	960.000,00
Pinerolo	Comune di Pinerolo	Recupero	2	200.910,00
Torino	ATC Torino	Recupero	650	3.376.100,00
Pinerolo	ATC Torino	Recupero	30	155.820,00
Ivrea	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00
Rivoli	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00
Grugliasco	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00
Collegno	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00
Moncalieri	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00
Alpignano	ATC Torino	Recupero	15	77.910,00
Beinasco	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00
Borgaro	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00
Chieri	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00
Druento	ATC Torino	Recupero	5	25.970,00
Nichelino	ATC Torino	Recupero	30	155.820,00
Orbassano	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00
Pianezza	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00
Rivalta	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00
San Mauro Torinese	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00
Settimo Torinese	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00
Venaria Reale	ATC Torino	Recupero	30	155.820,00
Pinerolo	ATC Torino	Acquisto (Via Saluzzo)	4	360.000,00

Torino	ATC Torino	Acquisto (Via Oslavia 41)	1	160.000,00
Torino	ATC Torino	Acquisto (Corso Giulio Cesare 25)	1	140.000,00
Torino	ATC Torino	Acquisto (Via Fossata 26)	1	130.000,00
Torino	ATC Torino	Acquisto (Via San Donato)	1	100.000,00
Torino	ATC Torino	Acquisto (Corso Taranto)	1	130.000,00
Nichelino	ATC Torino	Acquisto (Via Marco Polo 5 - Via Boccaccio 5)	3	400.000,00
Alpignano	ATC Torino	Acquisto (Via Cavour)	1	190.000,00
Torino	ATC Torino	Acquisto (Via Munoni 5)	5	680.000,00
Druento	ATC Torino	Acquisto (Via Italia)	6	800.000,00
Pinerolo	ATC Torino	Acquisto (Via Isonzo 15 - 16)	7	1.320.000,00
Torino	ATC Torino	Acquisto (Via Feletto 23)	8	800.000,00
Settimo Torinese	Comune di Settimo Torinese	Locazione (Piazza della Libertà 4)	5	37.494,00
Torino	Comune di Torino	Locazione	1350	1.200.000,00
Torino	Comune di Torino	Acquisto	42	4.494.444,35
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Bruzza 6 - 8)	14	520.234,00
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Bruzza 19)	12	375.258,00
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Bruzza 27)	1	26.962,00
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Rodi 59 - 61)	16	480.171,12
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Corso Salamano 56)	1	22.674,60
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Corso Salamano 58)	2	58.123,00
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Don Pollone 6/A/B)	2	30.829,50
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Corso Palestro 15 - 17)	14	245.752,00
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Viale Rimenbranza 62/A)	32	734.143,57
Totale			**3508**	**47.271.364.82**

Valle d'Aosta				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Aosta	Comune di Aosta	Ristrutturazione	24	972.119,96
Totale		(richiesta 1.196.000,00)	**24**	**972.119,96**

Lombardia				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Concesio	ALER Brescia	Recupero S.Vigilio (ex Opificio)	23	1.998.218,69
Sesto S.Giovanni	ALER Milano	Recupero alloggi	13	791.117,96
Como	ALER Como	Nuova costruzione (Via Giudici)	12	1.099.500,00
Lodi	ALER Lodi	Nuova costruzione (Via Amendola)	24	2.317.968,20
Brescia	Comune di Brescia	Nuova costruzione (SanpolinoPdzA/21)	36	3.029.194,24
Lecco	ALER Lecco	Recupero (via Toti)	24	1.613.282,28
Milano	ALER Milano	Recupero alloggi	428	20.667.744,68
Legnano	ALER Milano	Recupero alloggi	33	2.244.422,12
Rozzano	ALER Milano	Recupero alloggi	12	757.379,00
Pavia	ALER Pavia	Recupero alloggi	86	4.231.385,75
Pavia	Comune di Pavia	Recupero	26	1.163.151,16
Brescia	ALER Brescia	Recupero (Vicolo Borgondio)	8	618.812,88
Como	ALER Como	Nuova costruzione (Via Anzani)	10	520.887,60

Milano	Comune di Milano	Recupero (Solari)	110	5.032.800,00
Milano	Comune di Milano	Recupero (Lombardia, 65-Fase 1)	102	13.252.032,00
Bergamo	ALER Bergamo	Nuova costruzione (Borgo Palazzo-Canone)	18	1.907.846,44
Brescia	ALER Brescia	Nuova costruzione (Pdz Folzano)	15	1.731.394,53
Mantova	ALER Mantova	Recupero	32	2.017.244,40
Castellanza	ALER Varese	Nuova costruzione (Via Madonnina)	40	4.600.000,00
Milano	Comune di Milano	Recupero (Via Presolana, 6)	30	3.649.536,00
Milano	Comune di Milano	Recupero Via Paravia,22	40	4.976.640,00
Sesto S.Giovanni	Comune Sesto S.Giovanni	Locazione	15	504.000,00
Cologno Monzese	Comune Cologno Monzese	Locazione	10	188.698,32
Totale			**1147**	**78.913.256,25**

Trento				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Trento	ITEA	Ristrutturazione	130	3.250.000,00
Trento	ITEA	Nuova costruzione	38	4.501.365,88
Totale			**168**	**7.751.365,88**

Bolzano				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Appiano	IPES Bolzano	Nuova costruzione (Via Stampfal)	24	6.000.000,00
Bolzano	IPES Bolzano	Ristrutturazione	80	2.757.683,55
Totale			**104**	**8.757.683,55**

Veneto				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Belluno	ATER Belluno	Nuova Costruzione	9	1.500.000,00
Padova	ATER Padova	Nuova costruzione (Peep Torre)	30	2.920.000,00
Albignasego	ATER Padova	Nuova costruzione (località Lion)	12	1.400.000,00
Padova	Comune di Padova	Ristrutturazione (Via Ceron)	8	720.000,00
Padova	Comune di Padova	Ristrutturazione (Via Cave, Curie, Boyle)	12	1.200.000,00
Abano Terme	Comune di Abano Terme	Locazione (Via Montecorone, 60)	1	8.800,00
Abano Terme	Comune di Abano Terme	Locazione (Via Calle Pace, 17)	1	5.600,00
Abano Terme	Comune di Abano Terme	Locazione temporanea (quartiere Giarre)	1	7.000,00
Abano Terme	Comune di Abano Terme	Locazione temporanea (quartiere del centro)	1	8.800,00
Selvazzano Dentro	Comune di Selvazzano D.	Nuova costruzione (Fraz.Caselle)	4	350.000,00
Rovigo	ATER Rovigo	Ristrutturazione	15	924.750,00
Rovigo	ATER Rovigo	Acquisto (fraz. Sarzano)	12	1.560.000,00
Treviso	ATER Treviso	Ristrutturazione	54	2.516.000,00
Conegliano	Comune di Conegliano	Acquisto (Via Stadio, via Vital)	7	1.155.000,00
Venezia	ATER Venezia	Ristrutturazione (Venezia Mestre)	30	3.500.000,00
Venezia	Comune di Venezia	Acquisto (Lido, Piruea,via della Droma)	14	1.195.000,00
Venezia	Comune di Venezia	Locazione temporanea	110	806.000,00
Legnago	ATER Verona	Ristrutturazione (Via Rovigo)	11	1.712.515,00
Villafranca	ATER Verona	Nuova costruzione (loc. Dossobuono)	12	1.324.279,00
Verona	ATER Verona	Nuova costruzione (Via Taormina)	16	2.530.380,00

Verona	Comune di Verona	Nuova costruzione (loc. Marzana)	12	1.950.000,00
S.Giovanni Lupatoto	Comune di S.Giovanni L.	Ristrutturazione (palazzina comunale)	1	100.000,00
Schio	ATER Vicenza	Nuova costruzione (Via Venezia)	6	700.000,00
Altavilla	ATER Vicenza	Ristrutturazione (Verdi, Toscanini,S.Agostino)	16	800.000,00
Bassano	Comune di Bassano	Ristrutturazione (Via Bonaguro nn.9 e 19)	2	100.000,00
Vicenza	Comune di Vicenza	Acquisto (loc. Pomari)	16	2.200.000,00
Vicenza	Comune di Vicenza	Acquisto (loc. Pomari)	26	1.528.607,01
Totale			**439**	**32.722.731,01**

Friuli-Venezia Giulia				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Trieste	ATER Trieste	Recupero (Via Baiamonti, 12)	18	2.049.000,00
Trieste	ATER Trieste	Recupero (Viale D'Annunzio, 67/70)	17	2.251.000,00
Trieste	Comune di Trieste	Manutenzione e adeguamento (località varie)	34	460.000,00
Trieste	Comune di Trieste	Manutenzione e adeguamento (località varie)	30	1.010.000,00
Muggia	ATER Trieste	Manutenzione e adeguamento (località varie)	10	390.000,00
Duino-Aurisina	ATER Trieste	Manutenzione e adeguamento (località varie)	5	210.000,00
Monfalcone	ATER Gorizia	Acquisto	12	1.420.000,00
Pordenone	ATER Pordenone	Nuova costruzione (Via Brugnera)	8	1.620.000,00
Udine	ATER Udine	Recupero (località varie)	56	2.042.439,10
Totale			**190**	**11.452.439,10**

Liguria				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Arcola	Comune di Arcola	Ristrutturazione	1	6.300,00
Rapallo	Comune di Rapallo	Ristrutturazione	15	220.000,00
Genova	Comune di Genova	Manutenzione straordinaria	200	5.000.000,00
Savona-Cairo Montenotte	ARTE Savona	Manutenzione straordinaria	53	1.383.000,00
Genova	ARTE Genova	Manutenzione straordinaria	64	2.050.262,00
La Spezia-Arcola-Lerici-S.Stefano Magra	ARTE La Spezia	Manutenzione straordinaria	68	2.710.750,92
Imperia - Sanremo	ARTE Imperia	Manutenzione straordinaria	3	153.770,00
Taggia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	4	214.300,00
Sanremo	ARTE Imperia	Ristrutturazione	4	247.130,00
Savona	ARTE Savona	Ristrutturazione	7	450.000,00
Genova	Comune di Genova	Recupero	10	900.000,00
Ventimiglia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	12	1.151.517,64
Taggia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	2	251.353,00
Sanremo	Comune di Sanremo	Ristrutturazione	8	1.050.000,00
Genova	Comune di Genova	Acquisto e recupero	18	2.500.000,00
Genova	Comune di Genova	Acquisto e recupero	10	231.125,39
Totale			**479**	**18.519.508,95**

Emilia-Romagna				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Fiorenzuola D'Arda	ACER Piacenza	Ristrutturazione	16	607.230,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione	142	4.794.826,00
Rottofreno	ACER Piacenza	Ristrutturazione	4	396.800,00
Collecchio	ACER Parma	Ristrutturazione	5	49.254,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione	22	373.224,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione	63	1.646.514,00
Argenta	ACER Ferrara	Ristrutturazione	13	162.500,00
Bondeno	ACER Ferrara	Ristrutturazione	2	17.500,00
Cento	ACER Ferrara	Ristrutturazione	5	68.500,00
Copparo	ACER Ferrara	Ristrutturazione	6	205.000,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione	129	3.540.000,00
Anzola dell'Emilia	ACER Bologna	Ristrutturazione	1	16.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione	199	4.225.065,86
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione	10	191.000,00
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione	8	150.000,00
Granarolo	ACER Bologna	Ristrutturazione	5	65.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione	124	2.800.000,00
Pianoro	ACER Bologna	Ristrutturazione	6	144.000,00
San Lazzaro di Savena	ACER Bologna	Ristrutturazione	4	62.000,00
Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione	7	55.000,00
Zola Predosa	ACER Bologna	Ristrutturazione	2	24.000,00
Cesena	ACER Forlì	Ristrutturazione	12	165.400,00
Cesenatico	ACER Forlì	Ristrutturazione	8	170.000,00
Forlì	ACER Forlì	Ristrutturazione	32	888.000,00
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione	110	2.954.000,00
Carpi	ACER Modena	Ristrutturazione	21	719.000,00
Spilamberto	ACER Modena	Ristrutturazione	1	18.000,00
Nonantola	ACER Modena	Ristrutturazione	8	168.000,00
Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione	26	309.000,00
Castelfranco Emilia	ACER Modena	Ristrutturazione	29	1.160.000,00
Alfonsine	ACER Ravenna	Ristrutturazione	10	190.000,00
Bagnacavallo	ACER Ravenna	Ristrutturazione	8	60.000,00
Cervia	ACER Ravenna	Ristrutturazione	1	5.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione	17	143.000,00
Lugo	ACER Ravenna	Ristrutturazione	3	47.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione	24	352.000,00
Russi	ACER Ravenna	Ristrutturazione	1	10.000,00
Montecchio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	2	50.000,00
Casalgrande	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	3	85.000,00
Quattro Castella	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	7	150.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	8	180.000,00
Rubiera	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	9	145.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	14	140.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione	174	4.285.000,00
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione	8	310.000,00
Totale			**1309**	**32.296.813,86**

Toscana				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Arezzo	Comune di Arezzo	Locazione	20	144.000,00
Castiglion Fiorentino	Comune di Castiglion F.	Acquisto immobili (loc. "La Nave")	6	797.250,00
Civitella in Val di Chiana	Comune di Civitella V.d.C.	Acquisto immobili (Peep Tegoleto-Via Molinara)	4	396.976,00
Empoli	Publicasa s.p.a	Ristrutturazione	11	408.117,00
Empoli	Publicasa s.p.a	Ristrutturazione (ex scuola elem.- Via Livornese)	2	333.456,00
Empoli	Publicasa s.p.a	Ristrutturazione (ex scuola m. -via Tinaia)	1	131.966,00
Firenze	Casa s.p.a	Ristrutturazione	87	3.980.121,00
Firenze	Casa s.p.a	Ristrutturazione (Via Moreni-Via del Bronzino)	13	1.562.733,00
Firenze	Casa s.p.a	Ristrutturazione (Area S.Salvi)	5	289.015,00
Scandicci	Casa s.p.a	Ristrutturazione (Via di Signano 4)	1	67.457,00
Scandicci	Casa s.p.a	Ristrutturazione (Via Pisana 377)	1	74.370,00
Scandicci	Casa s.p.a	Nuova costruzione (Via Bassa-loc. Casellina)	7	805.442,00
Campi Bisenzio	Casa s.p.a	Ristrutturazione(ViaVeneto,Orly,Marconi, Platani, S.Angelo a Lecore)	8	369.594,00
Signa	Comune di Signa	Locazione (Via dei Colli 58)	9	64.800,00
Calenzano	Comune di Calenzano	Acquisto immobili (Via Giusti-Via di Prato)	3	329.357,00
Bagno a Ripoli	Casa s.p.a	Ristrutturazione (Via D.Alighieri-Via P.Nenni)	2	66.290,00
Bagno a Ripoli	Casa s.p.a	Ristrutturazione (Via Boscaccio)	3	231.592,00
Sesto Fiorentino	Casa s.p.a	Nuova costruzione (Via Petrosa)	8	957.770,00
Lastra a Signa	Casa s.p.a	Ristrutturazione	2	180.000,00
Grosseto	E.P.G. s.p.a.	Ristrutturazione (ex scuola Poggio La Mozza)	3	250.000,00
Grosseto	E.P.G. s.p.a.	Ristrutturazione	38	1.095.430,00
Rosignano Marittimo	Casalp s.p.a.	Ristrutturazione (ex scuola rurale,ecc.)	3	250.000,00
Piombino	Comune/Casalp s.p.a.	Acquisto (Via Fermi;Viale Petrarca)	4	400.000,00
Livorno	Casalp s.p.a	Ristrutturazione (Via della Padula)	25	3.288.016,00
Lucca	E.R.P. Lucca	Ristrutturazione	9	1.150.000,00
Camaiore	E.R.P. Lucca	Ristrutturazione	3	350.000,00
Viareggio	E.R.P. Lucca	Nuova costruzione	16	1.522.710,00
Capannori	E.R.P. Lucca	Nuova costruzione	5	500.000,00
Massarosa	E.R.P. Lucca	Nuova costruzione	2	220.000,00
Massa	E.R.P. Massa Carrara s.p.a.	Ristrutturazione	25	750.000,00
Massa	E.R.P. Massa Carrara s.p.a.	Ristrutturazione	2	133.608,00
Carrara	E.R.P. Massa Carrara s.p.a.	Ristrutturazione	25	750.000,00
Pisa	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	50	1.320.650,00
Pisa	Comune di Pisa	Acquisto	8	1.206.937,00
Pontedera	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	28	739.564,00
Cascina	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	1	18.000,00
San Giuliano Terme	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	1	115.000,00
San Giuliano Terme	Comune S.Giuliano Terme	Locazione	5	17.040,00
San Giuliano Terme	Comune S.Giuliano Terme	Locazione	1	3.120,00
Pistoia	S.P.E.S. s.p.a.	Ristrutturazione	19	1.175.000,00
Quarrata	S.P.E.S. s.p.a.	Ristrutturazione	5	346.667,00
Agliana	S.P.E.S. s.p.a.	Ristrutturazione	3	100.000,00
Montale	S.P.E.S. s.p.a.	Nuova costruzione	2	258.937,00
Serravalle Pistoiese	S.P.E.S. s.p.a.	Ristrutturazione	2	70.000,00
Prato	E.P.P. s.p.a.	Ristrutturazione	9	849.900,00

Prato	E.P.P. s.p.a.	Ristrutturazione	7	1.064.682,00
Siena	Siena Casa s.p.a	Ristrutturazione	23	928.509,00
Poggibonsi	Siena Casa s.p.a	Ristrutturazione	2	56.035,00
Siena	Siena Casa s.p.a	Nuova costruzione	10	1.006.646,03
Totale			**529**	**31.426.757,03**

Umbria				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo**
Foligno	ATER di Perugia	Ristrutturazione	18	400.800,00
Perugia	ATER di Perugia	Ristrutturazione	31	907.800,00
Perugia	ATER di Perugia	Nuova costruzione	16	3.000.000,00
Perugia	Comune di Perugia	Acquisizione immobili	2	276.300,00
Terni	ATER di Terni	Ristrutturazione	74	2.700.000,00
Terni	Comune di Terni	Completamento restauro	6	375.000,00
Assisi	ATER di Perugia	Ristrutturazione	3	72.500,00
Bastia Umbra	ATER di Perugia	Ristrutturazione	2	41.300,00
Città di Castello	ATER di Perugia	Ristrutturazione	2	50.400,00
Umbertide	ATER di Perugia	Ristrutturazione	1	16.700,00
Totale			**155**	**7.840.800,00**

Marche				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo**
Ancona	ERAP Ancona	Ristrutturazione (Via Torrioni)	1	20.000,00
Fabriano	ERAP Ancona	Acquisizione immobili (Via D. Chiesa)	8	1.500.000,00
Osimo	ERAP Ancona	Ristrutturazione (Via Michelangelo)	1	25.200,00
Senigallia	ERAP Ancona	Nuova costruzione (Via Piave)	7	1.673.679,82
Macerata	Comune di Macerata	Acquisizione immobili	3	280.000,00
Macerata	Comune di Macerata	Ristrutturazione (Via G. Galilei, 20)	4	500.000,00
Macerata	Comune di Macerata	Nuova costruzione (Via G. Galilei, 20)	2	227.444,09
Potenza Picena	Comune di Potenza Picena	Ristrutturazione (Via S. Pellico)	5	504.452,25
Civitanova Marche	ERAP Macerata	Ristrutturazione (XXX Giugno, 28)	1	115.200,00
Tolentino	Comune di Tolentino	Locazione temporanea (Via Palermo)	2	2.140,46
Tolentino	Comune di Tolentino	Locazione temporanea (Via Gaicconi)	4	3.840,00
Recanati	Comune di Recanati	Locazione temporanea (Indirizzi vari)	11	36.000,00
Ascoli Piceno	Comune di Ascoli Piceno	Ristrutturazione (Via Manila)	3	360.000,00
Ascoli Piceno	Comune di Ascoli Piceno	Ristrutturazione (Corso Mazzini)	7	840.000,00
Ascoli Piceno	Comune di Ascoli Piceno	Ristrutturazione (Via Amadio)	2	218.000,00
Ascoli Piceno	ERAP Ascoli Piceno	Ristrutturazione (Largo Dalie)	1	10.000,00
Ascoli Piceno	ERAP Ascoli Piceno	Ristrutturazione (Via Gallè)	1	12.000,00
Grottammare	Comune di Grottammare	Acquisto (Via della Rinascita, 23)	5	1.000.000,00
Grottammare	Comune di Grottammare	Acquisto (Via Cilea)	2	216.000,00
Monteprandone	Comune di Monteprandone	Locazione temporanea (Via Colleappeso, 28)	1	3.600,00
Monteprandone	Comune di Monteprandone	Locazione temporanea (Via Liberazione, 65)	1	6.000,00
San Benedetto del Tronto	Comune S.Benedetto del T.	Ristrutturazione (Via De Amicis, 2)	2	240.000,00
San Benedetto del Tronto	Comune S.Benedetto del T.	Ristrutturazione (Via della Pace)	1	120.000,00
Fermo	ERAP Fermo	Ristrutturazione (Via Brunforte)	2	200.000,00
Fermo	ERAP Fermo	Ristrutturazione (Via Monteverde)	2	200.000,00
Pesaro	Comune di Pesaro	Locazione temporanea	11	84.000,00

Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via S. Pellico, 8)	1	20.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Bramante, 59)	1	30.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via M. Amiato, 7)	1	10.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Bellavista)	1	10.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Pasubio)	1	20.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Strad. Fiorenzuola)	1	30.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Petrarca)	1	20.000,00
Pesaro	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via S.Veneraldo)	1	20.000,00
Pesaro	Comune di Pesaro	Nuova costruzione (Via degli Abeti)	10	924.106,42
Montelabbate	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Galilei, 8)	1	14.229,10
Montelabbate	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Galilei, 6)	1	14.229,10
Montelabbate	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Galilei, 5)	1	14.229,10
Montelabbate	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Mazzini, 1)	1	30.000,00
Montelabbate	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Unità d'Italia, 16)	1	30.000,00
Montelabbate	ERAP Pesaro Urbino	Nuova costruzione (Via Arsella)	4	150.312,90
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via M. da Fano)	1	30.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via della Marina, 44)	1	20.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Soncino, 24)	1	20.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Soncino, 32)	1	20.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Fermignano, 4)	1	10.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Repubblica, 6)	1	25.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Ristrutturazione (Via Soncino, 13)	1	20.000,00
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Nuova costruzione (Via Pisacane)	12	438.915,64
Fermignano	Comune di Fermignano	Ristrutturazione (Via D. Alighieri, 1)	1	13.000,00
Fermignano	Comune di Fermignano	Ristrutturazione (Via A.Toscanini)	1	1.400,00
Totale			**138**	**10.332.978,88**

Lazio				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Roma	Comune di Roma	Acquisto immobili INPDAP/SCIP	150	30.000.000,00
Roma	Comune di Roma	Locazione temporanea	170	10.000.000,00
Latina	ATER Latina	Acquisto immobili INPDAP	42	3.693.610,00
Rieti	ATER Rieti	Ristrutturazione (Rieti- Fraz. P.Fidoni)	11	2.146.560,00
Rieti	ATER Rieti	Acquisto alloggi a Fara Sabina	5	468.000,00
Alatri	Comune di Alatri	Nuova costruzione (completamento)	7	600.000,00
Anzio	Comune di Anzio	Nuova costruzione	24	2.619.350,90
Zagarolo	Comune di Zagarolo	Acquisto	20	3.000.000,00
Velletri	Comune di Velletri	Nuova costruzione	24	3.000.000,00
Totale			**453**	**55.527.520,90**

Abruzzo				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Sulmona	Comune di Sulmona	Ristrutturazione	3	150.000,00
L'Aquila	Comune di L'Aquila	Ristrutturazione	5	697.501,17
L'Aquila	ATER L'Aquila	Ristrutturazione	45	1.002.000,00
Avezzano	ATER L'Aquila	Ristrutturazione	73	1.223.970,00
Sulmona	ATER L'Aquila	Ristrutturazione	19	636.500,00
Chieti	ATER Chieti	Ristrutturazione	10	300.000,00
Chieti	ATER Chieti	Ristrutturazione	6	485.985,59
Chieti	ATER Chieti	Ristrutturazione	15	450.000,00
Francavilla al Mare	Comune di Francavilla	Ristrutturazione	5	150.000,00
Ortona	Comune di Ortona	Ristrutturazione	7	469.000,00
Lanciano	ATER Chieti	Ristrutturazione	19	371.712,62
Vasto	ATER Chieti	Ristrutturazione	13	203.324,23
Lanciano	Comune di Lanciano	Ristrutturazione (Via Laghetto Ricci)	1	60.247,57
Lanciano	Comune di Lanciano	Ristrutturazione (Via dei Tribunali)	2	210.831,11
Lanciano	Comune di Lanciano	Ristrutturazione (Via Spaventa)	1	44.114,34
Lanciano	Comune di Lanciano	Ristrutturazione (Via G.Spataro)	9	555.755,72
Vasto	Comune di Vasto	Ristrutturazione	4	400.000,00
Pescara	ATER Pescara	Ristrutturazione	48	1.424.830,96
Pescara	ATER Pescara	Ristrutturazione	29	1.010.600,00
Pescara	Comune di Pescara	Ristrutturazione	15	300.000,00
Spoltore	Comune di Spoltore	Ristrutturazione	2	300.000,00
Teramo	Comune di Teramo	Ristrutturazione	9	400.000,00
Teramo	ATER Teramo	Acquisto	7	835.430,96
Teramo	ATER Teramo	Ristrutturazione	12	300.000,00
Teramo	ATER Teramo	Ristrutturazione	6	150.000,00
Teramo	ATER Teramo	Ristrutturazione	6	150.000,00
Teramo	ATER Teramo	Ristrutturazione	6	150.000,00
Teramo	ATER Teramo	Ristrutturazione	6	150.000,00
Teramo	ATER Teramo	Ristrutturazione	36	895.509,18
Totale			**419**	**13.477.313,45**

Molise				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Isernia	Comune di Isernia	Ristrutturazione(Via Marcelli; Vico II Madonnella; Vico Storto Castello;	4	542.349,04
Campomarino	IACP Campobasso	Nuova costruzione	4	334.689,60
Campobasso	IACP Campobasso	Nuova costruzione	10	836.724,00
Termoli	IACP Campobasso	Nuova costruzione	15	1.263.577,79
Totale			**33**	**2.977.340,43**

Campania				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Napoli	Comune di Napoli	Piano locazione	150	3.750.000,00
Napoli	Comune di Napoli	Piano di acquisto	100	15.000.000,00
Napoli	IACP Napoli	Ristrutturazione (Ponticelli Comparto N)	40	5.000.000,00
Napoli	IACP Napoli	Ristrutturazione (Ponticelli ex L.1179)	12	1.500.000,00
Avellino	Comune di Avellino	Ristrutturazione (alloggi ex Iacp)	60	3.100.000,00
Ariano Irpino	Comune di Ariano Irpino	Ristrutturazione	15	750.000,00
Benevento	IACP Benevento	Nuova costruzione	60	6.500.000,00
Aversa	IACP Caserta	Nuova costruzione	80	6.050.000,00
Salerno	IACP Salerno	Nuova costruzione	24	2.500.000,00
Salerno	Comune di Salerno	Recupero	25	300.000,00
Pozzuoli	Comune di Pozzuoli	Ristrutturazione	22	1.600.000,00
Melito di Napoli	Comune di Melito di Napoli	Ristrutturazione (G.Cesare)	50	2.500.000,00
Nola	Comune di Nola	Locazione temporanea	30	300.000,00
Cava de' Tirreni	Comune di Cava de' Tirreni	Acquisto	100	5.000.000,00
Sala Consilina	IACP Salerno	Acquisto	9	1.000.000,00
Maddaloni	Comune di Maddaloni	Ristrutturazione	6	500.000,00
Avellino	IACP Avellino	Ristrutturazione (Via G. Rotondi)	1	40.000,00
Avellino	IACP Avellino	Ristrutturazione (Via Tripoli)	1	40.000,00
Avellino	IACP Avellino	Ristrutturazione (Via De Capraris)	1	40.000,00
Manocalzati	IACP Avellino	Ristrutturazione (Viale Usa)	2	80.000,00
Atripalda	IACP Avellino	Ristrutturazione (Via Cesinali)	1	40.000,00
Atripalda	Comune di Atripalda	Ristrutturazione	15	450.000,00
Benevento	IACP Benevento	Recupero	20	2.721.503,93
S.Maria Capua Vetere	IACP Caserta	Nuova costruzione (Completamento PdZ)	30	500.000,00
Totale			**854**	**59.261.503,93**

Puglia				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Bari	Comune	Recupero (Via Ferrara, 2)	15	1.500.000,00
Bari	IACP Bari	Nuova costruzione (Via B.Buozzi)	42	3.472.866,00
Bari	IACP Bari	Nuova costruzione (Carbonara di Bari)	36	3.827.726,00
Taranto	IACP Taranto	Nuova costruzione (Quartiere Paolo VI)	60	5.500.000,00
Foggia	IACP Foggia	Nuova costruzione (Borgo Croci-PRU Ordona)	45	4.434.250,00
Brindisi	Comune	Nuova costruzione (Rione Paradiso PdZ 167)	30	3.000.000,00
Lecce	IACP Lecce	Recupero (P.le Genova;Via Pozzuolo;Via Arno;Via Trento;P.le Bologna; Via Pirro,Via Gorizia)	12	400.000,00
Andria	IACP Bari	Nuova costruzione	30	3.000.000,00
Barletta	Comune	Nuova costruzione (Via Padre di Bari)	24	3.000.000,00
Altamura	Comune	Nuova costruzione (Via G.Leopardi)	8	950.000,00
Molfetta	IACP Bari	Nuova costruzione (comparti 5-15-16)	20	2.000.000,00
Manfredonia	Comune	Nuova costruzione (comparto CA 12)	20	2.000.000,00
Cerignola	IACP Foggia	Nuova costruzione (Loc.Tomba dei Galli)	20	2.000.000,00
Bari	IACP Bari	Nuova costruzione (Quartiere S.Pio ex Enziteto)	8	850.762,17
Totale			**370**	**35.935.604,17**

Basilicata

Localizzazione	Soggetto attuatore	Tipo intervento	N. Alloggi	Importo ammesso
Potenza	ATER Potenza	Nuova costruzione	44	5.194.775,03
Totale			**44**	**5.194.775,03**

Calabria

Localizzazione	Soggetto attuatore	Tipo intervento	N. Alloggi	Importo ammesso
Acri	ATER Cosenza	Completamento alloggi (loc. Merlini)	3	200.000,00
Cssano allo Jonio	ATER Cosenza	Ristrutturazione (palazzo Oriolo)	6	180.000,00
Castrolibero	Comune di Castrolibero	Ristrutturazione	4	150.000,00
Castrovillari	ATERP Cosenza	Ristrutturazione (Palazzo Sodano)	10	100.000,00
Catanzaro	Comune di Catanzaro	Acquisto	12	1.200.000,00
Catanzaro	Comune di Catanzaro	Locazione temporanea	80	500.000,00
Catanzaro	Comune di Catanzaro	Ristrutturazione (Via Brigata, loc.Piano Casa, Via Fares, Via Dandolo)	50	1.400.000,00
Catanzaro	ATERP Catanzaro	Ristrutturazione	35	1.100.000,00
Corigliano	Comune di Corigliano	Acquisto	5	480.000,00
Cosenza	Comune di Cosenza	Acquisto	28	2.500.000,00
Cosenza	Comune di Cosenza	Locazione temporanea	80	480.000,00
Cosenza	Comune di Cosenza	Ristrutturazione	3	200.000,00
Crotone	Comune di Crotone	Locazione temporanea	120	700.000,00
Crotone	Comune di Crotone	Ristrutturazione (Fondo Gesù,via Libertà)	80	2.400.000,00
Crotone	ATERP Crotone	Ristrutturazione	32	1.200.000,00
Cutro	ATERP Crotone	Ristrutturazione	8	240.000,00
Isola Capo Rizzuto	ATERP Crotone	Ristrutturazione	26	800.000,00
Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme	Locazione temporanea	20	100.000,00
Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme	Ristrutturazione	6	180.000,00
Lamezia Terme	Comune di Lamezia Terme	Nuova costruzione	14	727.151,50
Lamezia Terme	ATERP Catanzaro	Ristrutturazione (loc. Savutano)	32	1.000.000,00
Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria	Acquisto	40	3.850.000,00
Reggio Calabria	Comune di Reggio Calabria	Ristrutturazione (Zona nord, sud, centro storico)	50	1.750.000,00
Reggio Calabria	ATERP Reggio Calabria	Ristrutturazione (Zona nord, sud, centro storico)	10	300.000,00
Rende	Comune di Rende	Ristrutturazione (Centro storico)	3	150.000,00
Rende	ATERP Cosenza	Ristrutturazione (Via dattoli)	18	100.000,00
Rossano	Comune	Acquisto (Via S.Nilo,S.Martino,S.Pietro)	12	1.200.000,00
Rossano	ATER Cosenza	Ristrutturazione (Via Petra)	10	100.000,00
San Giovanni in Fiore	Comune	Locazione temporanea	20	100.000,00
Vibo Valentia	ATER Vibo Valentia	Ristrutturazione	14	200.000,00
Villa S.Giovanni	Comune	Ristrutturazione	15	415.972,85
Totale			**846**	**24.003.124,35**

Sicilia				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Catania	Comune di Catania	Nuova costruzione (completamento lottoC14)	32	3.000.000,00
Messina	Comune di Messina	Acquisto (loc.Santa Lucia Sopra Contesse)	20	1.805.185,31
Palermo	Comune di Palermo	Nuova costruzione (Borgo Nuovo 2° stralcio)	50	10.288.042,33
Acireale	IACP Acireale	Nuova costruzione (Frazione San Cosmo)	9	1.000.000,00
Agrigento	IACP Agrigento	Recupero primario (Via delle Acacie,29)	1	210.000,00
Agrigento	IACP Agrigento	Recupero secondario (Via Brancati)	2	180.000,00
Licata	IACP Agrigento	Manutenzione straordinaria (Via Gela, is.175)	1	80.000,00
Agrigento	IACP Agrigento	Recupero primario (Via del Vespro)	3	630.000,00
Favara	IACP Agrigento	Recupero (contrada Grazia Lontano)	56	1.400.000,00
Agrigento	IACP Agrigento	Recupero (contrada Grazia Fontanelle)	10	300.000,00
Caltanissetta	IACP Caltanissetta	Nuova costruzione (Via F. De Roberto)	42	1.550.000,00
Caltagirone	IACP Catania	Recupero centro storico (programma 193/CT)	28	3.000.000,00
Catania	IACP Catania	Nuova costruzione (programma C165/CT)	72	8.459.893,50
Leonforte	IACP Enna	Nuova costruzione (contrada S.Giovanni)	10	1.367.600,00
Piazza Armerina	IACP Enna	Nuova costruzione (contrada Scarante)	21	182.400,00
Messina	IACP Messina	Nuova costruzione (edifici L ed M-S.Bordonaro)	29	1.887.490,52
Modica	IACP Ragusa	Nuova costruzione	6	1.140.000,00
Lentini	IACP Siracusa	Nuova costruzione	12	1.600.000,00
Mazara	IACP Trapani	Nuova costruzione (Via Sineis)	12	1.006.121,62
Marsala	IACP Trapani	Nuova costruzione (loc. Amabilina)	9	979.668,96
Totale			**425**	**40.066.402,24**

Sardegna				
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**N. Alloggi**	**Importo ammesso**
Sassari	AREA	Ristrutturazione	64	2.776.423,00
Sassari	AREA	Ristrutturazione	16	1.424.800,00
Sassari	AREA	Nuova costruzione	16	1.538.350,00
Sassari	AREA	Nuova costruzione	30	3.616.986,00
Oristano	AREA	Ristrutturazione	20	1.843.356,00
Nuoro	AREA	Nuova costruzione	40	5.909.871,00
Macomer	AREA	Nuova costruzione	22	2.111.153,57
Totale			**208**	**19.220.939,57**

ALLEGATO 3

SCHEMA

Convenzione per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159

Tra il Ministero delle infrastrutture (nel seguito: il MI) con sede in Roma, Piazza di Porta Pia, 1, c.f. 97439910585, in persona del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti società per azioni (nel seguito: la CDP) con sede legale in Roma, via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, c.f. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona del direttore generale, giusta i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione in data 25 ottobre 2007 parti della presente convenzione.

Premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» (nel seguito: il decreto-legge), promuove all'art. 21 un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (nel seguito: il PSERP), da realizzarsi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (nel seguito: la legge) e finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al citato art. 1 della legge;

il PSERP è finanziato dal decreto-legge con uno stanziamento di bilancio nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007 (nel seguito: le risorse);

le regioni e le province autonome sono chiamate ad individuare, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il fabbisogno alloggiativo da soddisfare con il PSERP, trasmettendo al MI e al MSS gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative;

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, individua con decreto (nel seguito: il decreto) gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e dalla province autonome;

col decreto sono inoltre definite le modalità di erogazione degli stanziamenti disponibili, da trasferirsi direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero in tutto o in parte alla CDP, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini;

il decreto-legge prescrive che nella ripartizione dei finanziamenti debba essere assicurata una equa distribuzione territoriale, utilizzando a tale scopo le quote di riparto percentuale stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003;

l'1 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, le cui modalità di funzionamento, nonché quelle di impiego del finanziamento, sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, istituendo una gestione separata affidataria di servizi di interesse economico generale;

la CDP istituzionalmente effettua le proprie attività di finanziamento e fornisce i propri servizi di assistenza a supporto dello Stato e di enti pubblici, per il perseguimento delle finalità pubbliche ad essi conferite;

la CDP, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* del suo Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003, è abilitata alla «gestione di ogni altra funzione di rilievo pubblicistico e attività di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale»;

si rende necessario definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla CDP per la gestione delle risorse, nonché la misura della commissione spettante alla CDP per il servizio reso.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, la gestione delle risorse, come quantificate nel successivo art. 2 della presente convenzione, è affidata alla CDP.

2. Con la presente convenzione vengono definite:

a) le modalità attraverso le quali la CDP provvede ad erogare le risorse ai soggetti beneficiari individuati dal MI sulla base del decreto, per gli interventi previsti dal PSERP;

b) la misura e le modalità di remunerazione alla CDP del servizio di gestione, sempre a valere sulle risorse.

Art. 3.

Quantificazione delle risorse e loro destinazione

1. Le risorse affidate in gestione alla CDP sono costituite dallo stanziamento di bilancio per l'anno 2007 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge, per l'importo massimo di 550 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro destinati alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili dal MI mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato denominato «CDP S.p.A. - gestione separata», intestato alla CDP S.p.A.

3. Sono destinate all'incremento delle risorse gli interessi che CDP S.p.A. riconosce al MI sulle giacenze del conto corrente di cui al comma 1, nella misura determinata secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale economia e finanze del 5 dicembre 2003, al netto delle compensazioni di cui al comma 3 del successivo art. 5.

4. La CDP è autorizzata ad effettuare a valere sulle risorse — e nei limiti delle effettive disponibilità del conto corrente di cui al precedente comma 1 — le erogazioni in favore dei soggetti beneficiari individuati dal MI.

Art. 4.

Individuazione delle attività a carico della CDP

1. La CDP provvede alla gestione delle risorse.

2. Per attività di gestione si intende l'attività di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari, sulla base delle formali autorizzazioni all'utilizzo disposte dal MI.

3. La CDP cura il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, comunicando al MI, con rapporti mensili, le informazioni relative alle intervenute erogazioni.

Art. 5.

Commissione per le attività di gestione espletate dalla CDP

1. Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il MI riconosce alla CDP una commissione omnicomprensiva pari allo 0,1 per cento per i servizi resi, da calcolarsi sull'importo delle erogazioni effettivamente disposte.

2. A tale scopo, un importo pari allo 0,1 per cento delle risorse è accantonato per la remunerazione del servizio di gestione della CDP. L'importo del suddetto accantonamento è periodicamente rideterminato in ragione delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3 dell'art. 4.

3. La CDP presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposito consuntivo, sul quale il MI si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento. A seguito di approvazione del MI, la CDP è autorizzata a compensare quanto ad essa spettante ai sensi del comma 1 con le somme maturate a titolo di interessi ai sensi del comma 3 del precedente art. 3. Ove tali somme non fossero sufficienti, la CDP è autorizzata a prelevare il differenziale dall'accantonamento di cui al comma 2.

Art. 6.

Individuazione delle attività a carico del MI

1. Il MI provvede a curare l'istruttoria tecnica e amministrativa ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari e dell'importo da attribuire a ciascuno di essi, nonché ad effettuare il monitoraggio ed i controlli sulla attuazione degli interventi.

2. Il MI fa pervenire alla CDP i provvedimenti di autorizzazione, contenenti i riferimenti e le coordinate dei soggetti beneficiari, gli importi da erogare a valere sulle risorse e ogni altro elemento necessario al corretto pagamento secondo la vigente disciplina, compresa quella, ove applicabile, relativa all'antiriciclaggio.

3. Resta di esclusiva competenza e a carico del MI il recupero di somme, nonché l'eventuale connesso contenzioso, che si rendessero necessari in seguito alla decadenza o revoca, per qualsiasi causa, dai benefici dell'erogazione autorizzata. La CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il MI e i soggetti beneficiari delle erogazioni in dipendenza dei predetti eventi.

Art. 7.

Tempistica delle erogazioni

1. L'erogazione delle risorse viene disposta dalla CDP entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2 del precedente art. 6.

Art. 8.

Uffici di riferimento

1. Nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione gli Uffici di riferimento sono:

per il MI, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;

per la CDP, la Direzione gestione e supporto politiche di sviluppo.

Art. 9.

Obbligo di riservatezza

1. Ogni accesso, trattamento, elaborazione e/o trasferimento a terzi dovuto per legge deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, i predetti dati non potranno essere trattati per finalità diverse da quelle strettamente necessarie in relazione all'oggetto della presente convenzione. Ciascuna parte garantisce che per le prestazioni di trattamento sui dati svolte per le finalità suddette si avvale di personale tecnico idoneo, di provata ed adeguata capacità, opportunamente informato ed istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il MI autorizza la CDP a trasmettere alla Banca d'Italia, all'ISTAT e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di cui sia venuta in possesso nell'esecuzione della presente convenzione e che siano necessari ai predetti enti per l'espletamento delle loro attività istituzionali.

3. I risultati delle attività svolte, in esecuzione della presente convenzione, appartengono esclusivamente al MI e possono essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica, solo se preventivamente autorizzati dal MI medesimo.

Art. 10.

Responsabilità

1. La CDP è responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle prestazioni di propria competenza, come individuate e disciplinate nel presente atto.

Art. 11.

Altri obblighi derivanti dalla convenzione e norme regolatrici

1. Le parti garantiscono, per tutta la durata della convenzione, la massima diligenza e collaborazione. A tal fine ogni parte informa l'altra dell'esistenza di eventuali problematiche che possano pregiudicare il buon esito dell'iniziativa.

2. Il MI e la CDP si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente convenzione, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.

3. È nulla qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione che non sia concordata con esplicito patto aggiuntivo sottoscritto dalle parti.

4. Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili dal MI, l'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 12.

Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Le parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale competente a risolvere eventuali controversie che possano insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, che non siano state già definite con accordo bonario.

Art. 13.

D u r a t a

1. L'efficacia della presente convenzione decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2009.

3. Se al termine di cui al precedente comma 2, le risorse non risulteranno completamente utilizzate, la presente convenzione si intenderà rinnovata fino all'integrale utilizzo delle risorse stesse, fatta salva la facoltà di ciascuna parte di attivare, con richiesta da notificare, con lettera raccomandata a/r, all'altra entro il 30 settembre di ciascun anno, la revisione delle modalità di remunerazione delle attività di gestione delle risorse.

La presente convenzione è redatta in due originali in carta semplice, uno per il MI e uno per la CDP.

p. *Il Ministero delle infrastrutture*
Direzione generale per l'edilizia residenziale
e le politiche urbane e abitative
il direttore generale
ARREDI

p. *La Cassa depositi e prestiti S.p.A.*
il direttore generale
TURICCHI

08A00218

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 dicembre 2007.

Modificazioni al decreto 1º agosto 2007, relativo a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto dirigenziale n. 1766/Ric. del 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2005, con il quale il progetto di ricerca n. 1/5, dal titolo «Studio sperimentale di console multicanali per imaging parallelo in risonanza magnetica per uso clinico» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 275.700,00;

Vista la nota, pervenuta al MUR il 31 agosto 2007, prot. 8868, da parte della società costituita Imaging Technology Abruzzo S.r.l., con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MUR in data 27 novembre 2007, n. 11857, da parte della Banca nazionale del lavoro S.p.a., che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata società;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 1/5;

titolo: «Studio sperimentale di console multicanali per imaging parallelo in risonanza magnetica per uso clinico»;

società: Imaging Technology Abruzzo S.r.l. - L'Aquila.

Rispetto a quanto decretato in data 1º agosto 2007: viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI nella misura del 70% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a 284.900,00 e del 45% sullo sviluppo precompetitivo per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a € 40.500,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. 1766/Ric. del 1º agosto 2005, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 325.400,00, così come indicato nelle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A00217

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 dicembre 2007.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1º gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1º gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale di prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1º gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1º gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1º febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998, n. 54504, 30 novembre 1999, n. 78879, 26 novembre 2001, n. 32482, 27 novembre 2003, n. 45223 e 31 gennaio 2006, n. 5439, con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1º gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 L. 1.614 per kW;

dal 1º gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 L. 2.141 per kW;

dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 L. 2.532 per kW;

dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 L. 2.802 per kW;

dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 L. 3.135 per kW;

dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 L. 3.535 per kW;

dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 L. 3.871 per kW;

dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 L. 4.250 per kW;

dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 L. 4.445 per kW;

dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 L. 4.601 per kW;

dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 L. 4.845 per kW;

dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 € 4,73 per kW;

dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 € 4,91 per kW;

Vista la nota del 15 novembre 2007, n. 7790, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 2005-ottobre 2007 la variazione percentuale verificatesi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita) è stata +3,7 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2008-2009, da € 4,91 a € 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media, con un incremento, pertanto, di € 0,18;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 a € 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore: SPITZ

08A00222

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007.

Prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari.

IL GOVERNATORE

L'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, prevede che il coordinatore della vigilanza supplementare su enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese d'investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario valuti i requisiti di adeguatezza patrimoniale di quest'ultimo e ne verifichi il calcolo mediante dati trasmessi dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato.

Le imprese capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività bancaria redigono il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale conformemente allo schema ed alle modalità di compilazione disciplinate dal presente provvedimento, emanato previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e dei conglomerati finanziari.

I dati riferiti al 31 dicembre di ciascun anno vanno trasmessi alla Banca d'Italia entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo; pertanto, i conglomerati bancari identificati sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 ([1]) dovranno inviare le informazioni relative alla propria situazione al 31 dicembre 2007 entro fine aprile 2008.

In sede di prima applicazione, inoltre, gli stessi conglomerati sottoporranno, entro il 31 gennaio 2008, il prospetto dimostrativo riferito al 31 dicembre 2006. La Banca d'Italia comunicherà le modalità di invio direttamente ai soggetti segnalanti.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Governatore: DRAGHI

(1) Cfr. comunicato stampa congiunto Banca d'Italia-CONSOB-ISVAP del 19 settembre 2007;

http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2007/cs_20070919_congl_finanziari_311206.pdf

ALLEGATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Metodo del "consolidamento contabile"

Conglomerato:	XXXXXXX
Anno	

(dati in €/milioni)

numero voce	denominazione voce	Segno	Importo
(1)	Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto azioni proprie)	(+)	
(2)	Sovrapprezzi di emissione	(+)	
(3)	Riserve di utili	(+)	
(4)	Capitale e riserve di pertinenza di terzi	(+/-)	
(5)	Utile (perdita) dell'esercizio	(+/-)	
(6)	Avviamento e altri elementi immateriali	(-)	
(7)	Passività subordinate computabili	(+)	
	di cui:		
(8)	- emessi e computabili da componenti assicurative	(+)	
(9)	- emessi e computabili da componenti bancarie	(+)	
(10)	Altri elementi positivi	(+)	
(11)	Altri elementi negativi	(-)	
(12)	Filtri prudenziali:	(+/-)	
	Di cui		
(13)	- assicurativi	(+/-)	
(14)	- bancari	(+/-)	
(15)	- variazione per rapporti reciproci	(+/-)	
(16)	Totale dei mezzi patrimoniali del conglomerato		0

(17)	Requisiti patrimoniali delle componenti bancarie	(-)	
(18)	Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative	(-)	
(19)	Totale delle esigenze patrimoniali del conglomerato		0

(20)	Eccedenza (deficit) del conglomerato		0

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO

1. Prescrizioni e principi normativi relativi all'adeguatezza patrimoniale

Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali, dei metodi di calcolo e dei principi tecnici contenuti in materia nel d.lgs. 142/05. In particolare:

- le imprese regolamentate facenti parte del conglomerato sono tenute ad adottare un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale tale da assicurare che l'ammontare dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale;
- obiettivo del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale supplementare è l'eliminazione del computo multiplo degli elementi patrimoniali a livello di conglomerato e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni interne al gruppo;
- i requisiti complessivi del conglomerato sono ottenuti come somma dei requisiti per ciascun settore finanziario, calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali. In altri termini, in assenza di una disciplina comune per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il requisito a livello di conglomerato sarà pari alla somma dei requisiti delle imprese regolamentate facenti parte del conglomerato stesso, calcolati in base alle regole settoriali ([1]).

2. Utilizzo del metodo del "consolidamento contabile"

2.1 Istruzioni di carattere generale

Quando il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base del metodo del "consolidamento contabile", i fondi propri del conglomerato finanziario sono calcolati sulla base della posizione consolidata del conglomerato. Gli elementi che definiscono il patrimonio del conglomerato devono essere presi

---

([1]) Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico, cioè un requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato.

in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti dalle rispettive norme settoriali; al fine di assicurare l'eliminazione del doppio computo del capitale, vanno applicati per analogia i principi fissati dalle relative regole settoriali.

In base a quanto detto, il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di un conglomerato finanziario avviene a partire dalla posizione consolidata risultante dal bilancio redatto dal conglomerato stesso in base ai principi IAS/IFRS ([2]).

Ne discende che il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale tiene conto di eventuali elisioni connesse al processo di consolidamento contabile: ad esempio se un elemento computabile ([3]) da parte delle componenti bancarie/assicurative a livello settoriale è frutto di un'operazione interna al conglomerato, tale elemento viene eliminato nel processo di consolidamento e, quindi, non può essere considerato un elemento positivo del patrimonio del conglomerato ([4]). Non si tiene invece conto delle elisioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali; ciascun settore considera i medesimi requisiti calcolati ai fini delle rispettive norme settoriali.

Occorre, inoltre, porre la massima attenzione nell'evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato.

Come detto sopra, gli elementi positivi e negativi che definiscono il patrimonio del conglomerato vengono presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti a livello settoriale ([5]).

In particolare, si ritiene utile specificare il trattamento previsto per alcuni elementi (partecipazioni minoritarie e

---

([2]) Si fa riferimento in particolare all'inclusione nell'area di consolidamento di tutte le imprese controllate, indipendentemente dall'attività da esse esercitata (IAS 27.12 e IAS 27.20).

([3]) Ad esempio si può trattare di una parte di utile derivante da un'operazione intragruppo che influenza il patrimonio netto dell'impresa controllata ma che viene eliso nel bilancio consolidato del conglomerato.

([4]) Ad esempio: si considerino una banca e un'assicurazione che non hanno legami partecipativi, ma che rientrano entrambe in un conglomerato. Nel caso in cui una banca sottoscriva una passività subordinata computata tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'assicurazione nella quale la banca non detiene una partecipazione, tale passività subordinata non viene dedotta a livello settoriale dalla banca, mentre viene elisa nel processo di consolidamento a livello di conglomerato.

([5]) A titolo di esempio, nel caso di un gruppo bancario presente in un conglomerato, ai fini della definizione del patrimonio del conglomerato non viene presa in considerazione l'eccedenza del patrimonio supplementare (c.d. *Tier 2*) rispetto al limite del 50% del patrimonio consolidato calcolato a livello di gruppo bancario; in altre parole, il limite per la computabilità degli elementi che compongono il "patrimonio supplementare" del gruppo bancario non viene ricalcolato in base ai mezzi patrimoniali del conglomerato.

filtri prudenziali) in relazione alla diversità delle normative settoriali.

Alle partecipazioni (6) (bancarie, finanziarie e assicurative) detenute - direttamente o indirettamente - dalle società al vertice dei conglomerati che non siano consolidate con il metodo integrale o proporzionale, si applicano le regole settoriali previste nel settore di attività che il conglomerato esercita in misura prevalente. Quindi:

- i conglomerati finanziari a prevalente attività bancaria applicheranno il trattamento della deduzione del valore della partecipazione previsto dalla disciplina settoriale bancaria per tutte le partecipazioni (bancarie, finanziarie e assicurative) minoritarie (gli importi dedotti confluiscono quindi nella voce 11 del Prospetto). In questo caso, nel requisito totale da coprire del conglomerato non è inclusa la quota proporzionale del requisito dell'impresa regolamentata partecipata minoritariamente (7).
- i conglomerati a prevalente attività assicurativa, coerentemente con la normativa di vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi, tratteranno in via analoga le partecipazioni settoriali ed intersettoriali, operando la deduzione della quota proporzionale del requisito di tutte le componenti non consolidate (i relativi importi confluiscono pertanto nelle voci 17 o 18 del Prospetto).

Inoltre, con riferimento ai filtri prudenziali (8), si applicano le regole settoriali previste nel settore di attività che il conglomerato esercita in misura prevalente, aggiungendo i filtri specifici del settore non prevalente, al

(6) La normativa settoriale assicurativa prevede che le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare e che detengono partecipazioni di controllo in società bancarie e finanziarie procedano al consolidamento di queste ultime; la normativa settoriale bancaria prevede invece che il gruppo operi la deduzione di tutte le partecipazioni in assicurazioni, comprese quelle di controllo.

(7) Si tratta quindi di un'eccezione al principio enunciato al terzo alinea del paragrafo 1. Tale eccezione risponde peraltro all'esigenza del rispetto della normativa settoriale bancaria nell'ambito dei conglomerati a prevalente attività bancaria.

(8) La normativa settoriale assicurativa a livello di gruppo intersettoriale prevede l'applicazione di filtri prudenziali "assicurativi" che presuppongono il rispetto dei principali filtri prudenziali "bancari" da parte delle componenti bancarie del gruppo. Poiché tali filtri "assicurativi" si applicano ad un bilancio consolidato integralmente, essi includono anche le rettifiche dovute ai rapporti reciproci con le controllate bancarie. La normativa settoriale bancaria prevede l'applicazione di filtri prudenziali "bancari" alle sole componenti bancarie del gruppo intersettoriale. Tali filtri vengono applicati ad un bilancio consolidato in cui non sono inclusi soggetti assicurativi.
Pertanto, i filtri prudenziali sono trattati in modo diverso in relazione all'attività prevalente del conglomerato (cfr. par. 2.2 "Istruzioni per la compilazione delle singole voci").

netto di eventuali rapporti reciproci e nel rispetto delle normative settoriali. In particolare:

- i conglomerati a prevalente attività assicurativa riportano: i) nella voce 13 i filtri già previsti a livello di gruppo/conglomerato dalla normativa settoriale assicurativa (poiché essi a loro volta comprendono i principali filtri "bancari"); ii) nella voce 14 i filtri "bancari" che non fossero già stati considerati nella voce 13 (ad esempio, minusvalenze derivanti dalla valutazione del proprio merito creditizio nelle passività finanziarie e risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine);
- i conglomerati a prevalente attività bancaria riportano i) nella voce 13, i filtri assicurativi relativi alle componenti assicurative del conglomerato; ii) nella voce 14, i filtri calcolati a livello di gruppo bancario.

Sono comunque eliminati gli effetti dei rapporti reciproci relativi ai filtri settoriali (voce 15). Laddove l'eliminazione sia impossibile o difficoltosa o quantitativamente irrilevante, si richiede un'appropriata illustrazione dei citati rapporti in una nota allegata.

2.2 Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Per quanto riguarda la normativa settoriale assicurativa, si riportano nelle sottostanti istruzioni riferimenti al Modello 2 del Provvedimento ISVAP 2430/2006, relativo all'adeguatezza patrimoniale calcolata a livello di gruppo assicurativo ([9]), con riferimento ad un'impresa di partecipazione assicurativa controllante. Nel caso di conglomerati a prevalente attività assicurativa la cui capogruppo sia un'impresa di assicurazione, i citati riferimenti si intenderanno relativi alle corrispondenti voci del Modello 1 allegato al medesimo provvedimento.

La medesima normativa si applica alle componenti assicurative di un conglomerato a prevalente attività bancaria, qualora esse costituiscano un gruppo nell'accezione di cui alla nota 9. Qualora nel conglomerato bancario siano incluse singole imprese di assicurazione (che non sono soggette a vigilanza supplementare ai sensi della normativa settoriale assicurativa e che non applicano i principi contabili internazionali ai propri conti annuali) le norme individuate dovranno essere applicate in via analogica.

([9]) Gruppo assicurativo è inteso qui come insieme di imprese incluse nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa sulla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione di cui al titolo XV del Codice delle Assicurazioni, nel quale sono rifluite le prescrizioni del D.Lgs 239/01 e dei provvedimenti ISVAP ad esso collegati (2050/2002 e 2430/2006).

Nel prosieguo, si riportano in *corsivo* le istruzioni che dovranno essere seguite per i conglomerati a prevalente attività assicurativa ed in carattere normale quelle che dovranno essere seguite per i conglomerati a prevalente attività bancaria.

(1) Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto delle azioni proprie)

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 190 "Capitale" (+), 150 "Azioni rimborsabili" (+), 200 "Azioni proprie" (-);
- *l'ammontare delle voci 1+2-24-25 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(2) Sovrapprezzi di emissione

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 180 "Sovrapprezzi di emissione" (+);
- *l'ammontare della voce 3 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(3) Riserve di utili

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 170 "Riserve" (+);
- *l'ammontare della voce 4 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(4) Capitale e riserve di pertinenza di terzi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi" (+/-) (comprensivo dell'utile/perdita di pertinenza di terzi patrimonializzato secondo l'impostazione di cui alla voce 34601.16 della Circolare n. 115/1990 della Banca d'Italia);
- *l'ammontare delle voci 8, 9, 11 (27 in caso di perdita) dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(5) Utile (perdita) d'esercizio

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 220 "Utile (perdita) d'esercizio" (+/-);
- *l'ammontare della voce 10 (oppure 26 in caso di perdita) dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(6) Avviamento e altri elementi immateriali

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare della voce dell'attivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 130 "Attività immateriali" (-) (comprensivo dell'"Avviamento");
- *l'ammontare delle voci da 21 a 23 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(7), (8) e (9) Passività subordinate computabili

In queste voci devono essere riportate le passività subordinate ammesse per la solvibilità corretta del settore assicurativo e quelle ammesse per il gruppo bancario al netto degli eventuali rapporti reciproci.

E' necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato, in funzione della sua struttura.

Per i conglomerati a prevalente attività assicurativa, la voce (7) coincide con l'ammontare della voce 12 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre il dettaglio delle emissioni da componenti assicurative (8) o bancarie (9) è contenuto nell'Allegato 11 al medesimo Provvedimento, in particolare per la voce (8) si fa riferimento alla Sezione 1 (voce 10 + voce 14) dell'Allegato 11, per la voce 9 alla Sezione 2 (voce 10) del medesimo Allegato 11.

Per i conglomerati a prevalente attività bancaria:

- la voce (8) si calcola seguendo le modalità previste nel precedente capoverso per le componenti assicurative facenti parte di un "gruppo assicurativo" nell'ambito del conglomerato bancario. Qualora il conglomerato a prevalente attività bancaria comprendesse un'impresa di assicurazione non inclusa in un "gruppo assicurativo", si farà riferimento all'ammontare di prestiti subordinati ammissibile a livello individuale risultante dalla voce 87 dell'Allegato 1 (vita)

e voce 66 dell'Allegato 2 (danni) al Provvedimento ISVAP 2322/2004 e successive modificazioni o integrazioni;

- la voce (9) è costituita dall'ammontare relativo agli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, prestiti subordinati di 3° livello computabili nel patrimonio delle componenti bancarie nella misura e secondo le modalità indicate nella Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia.

Qualora al vertice del conglomerato ci fosse una società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), si applica la normativa del settore prevalente. Pertanto, *nel caso di un conglomerato assicurativo, si applica la regola prevista per le holding di partecipazione assicurativa.* Nel caso di un conglomerato bancario, il limite è commisurato al patrimonio di base di gruppo.

(10) <u>Altri elementi positivi</u>

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare degli elementi che contribuiscono positivamente al patrimonio di vigilanza del gruppo bancario presente all'interno del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali bancari (voce 15). In dettaglio, si tratta dei seguenti elementi da considerare nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia: riserve da valutazione, plusvalenze nette su partecipazioni, eventuale eccedenza positiva delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese; altri elementi positivi;
- *l'ammontare delle voci da 5 a 7, da 16 a 19 e 37, 38 e 40 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(11) <u>Altri elementi negativi</u>

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare degli elementi che contribuiscono negativamente al patrimonio di vigilanza del gruppo bancario presente all'interno del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali bancari. In dettaglio, si tratta dei seguenti elementi da considerare nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia: rettifiche di vigilanza sul portafoglio di negoziazione di vigilanza; minusvalenze nette su partecipazioni; altri elementi negativi; elementi oggetto di deduzione: in questa voce va inserito l'ammontare degli elementi da dedurre di cui al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 8 della Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia con l'eccezione delle partecipazioni

detenute in assicurazioni che sono oggetto di consolidamento contabile ai fini IAS/IFRS e che sono trattate in base al metodo del consolidamento ai fini della normativa sui conglomerati finanziari;

- *l'ammontare delle voci da 28 a 31 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.*

(13) Filtri prudenziali assicurativi

I conglomerati a prevalente attività assicurativa riportano in questa voce il totale dei filtri prudenziali previsti dalla normativa settoriale assicurativa, cioè l'ammontare delle voci da 32 a 34, e la voce 39 dal Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I conglomerati a prevalente attività bancaria riportano in questa voce i filtri prudenziali assicurativi per le componenti assicurative facenti parte del conglomerato. Questi importi sono:

- costituiti dalle voci del Modello 2 Provvedimento ISVAP 2430/2006 menzionate nel precedente alinea per i conglomerati a prevalente attività assicurativa nel caso in cui i soggetti assicurativi nel conglomerato bancario fossero costituiti da un "gruppo" assicurativo che redige un bilancio consolidato e calcola la solvibilità corretta secondo il metodo dei conti consolidati;
- applicati in via analogica a partire dalle medesime disposizioni, qualora il conglomerato bancario includa un'impresa di assicurazione individuale o un "gruppo" assicurativo che non redige un consolidato.

(14) Filtri prudenziali bancari

Se il conglomerato è a prevalente attività bancaria, in questa voce deve essere riportato il totale dei filtri prudenziali applicabili alle componenti bancarie calcolato a livello di gruppo bancario (ad eccezione delle azioni rimborsabili di cui si è già tenuto conto nella voce (1)), secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia.

Se il conglomerato è a prevalente attività assicurativa, con riferimento alle componenti bancarie del conglomerato in questa voce vanno inclusi gli importi relativi ai filtri prudenziali bancari relativi alle "Risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine" e il ripristino delle minusvalenze da valutazione al proprio merito creditizio derivante da "fair value option" così come definiti nelle Circolari n. 155/1991 e 263/2006 della Banca d'Italia, nonché gli importi relativi alle altre voci ammissibili/non ammissibili ai sensi della normativa settoriale qualora essi non fossero già stati considerati nelle voci precedenti.

(15) Variazioni ai filtri prudenziali

In questa voce devono essere riportate le eventuali variazioni da apportare ai filtri prudenziali riportati nelle voci (13) e (14) in relazione al processo di consolidamento contabile; se un filtro prudenziale ha corretto (positivamente o negativamente) una posta del bilancio che si è elisa – anche parzialmente - nel processo di consolidamento, tale filtro deve essere eliminato.

(17) Requisiti patrimoniali delle componenti bancarie

In questa voce vanno riportati i requisiti patrimoniali delle componenti bancarie del conglomerato.

In presenza di gruppi bancari all'interno del conglomerato debbono essere riportati i requisiti consolidati.

Per le componenti bancarie del conglomerato a prevalente attività assicurativa, si tratta dell'importo di cui alla colonna e) (Sezione 6) dell'Allegato A al Modello 2 del Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo della voce comprende anche l'eventuale requisito teorico relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore finanziario. Il requisito teorico è incluso nel requisito consolidato del gruppo bancario o, in assenza di un gruppo bancario, è calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore finanziario.

(18) Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative

In questa voce va riportato il margine di solvibilità individuale delle componenti assicurative del conglomerato (cfr. nota n. 7 al precedente paragrafo 2.1).

Per le componenti assicurative del conglomerato a prevalente attività assicurativa, si tratta dell'importo di cui alla colonna e) (Sezioni da 1 a 5) dell'Allegato A al Modello 2 del Provvedimento ISVAP 2430/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo della voce comprende anche l'eventuale requisito teorico relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore assicurativo, calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore assicurativo stesso. Con riferimento alle società di partecipazione finanziaria mista, in caso di conglomerati con attività prevalente assicurativa, conformemente alle indicazioni del d.lgs. 142/05 ed in analogia al trattamento previsto per le imprese di partecipazione assicurativa dalla normativa settoriale assicurativa, il requisito patrimoniale è pari a zero.

08A00210

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 2 gennaio 2008.

Rinnovo della commissione provinciale C.I.G. - settore industria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Richiamato l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, che prevede la costituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni - settore industria, così come modificato dall'art. 3, comma 4 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 2004 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare l'art. 4, che prevede la riduzione dei componenti di determinati organi collegiali tra i quali rientra anche commissione provinciale cassa integrazione guadagni;

Visto la determinazione dirigenziale n. 2440 del 14 novembre 2003 con la quale era stata rinnovata la commissione provinciale per la C.I.G. - settore industria, per la provincia di Udine;

Ritenuto di dover rinnovare tale organo collegiale, essendo trascorso il quadriennio di permanenza in carica;

Considerato che, ai sensi della normativa sopra evidenziata, la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni - settore industria, risulta composta dal dirigente del servizio lavoro e collocamento della provincia di Udine che la presiede, da un rappresentante dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore della sede I.N.P.S. di Udine;

Considerato che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, appartenenti al settore dell'industria, devono essere designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nel territorio provinciale;

Considerato che le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio provinciale hanno presentato alla scrivente direzione d'area una designazione congiunta del loro rappresentante e del supplente in seno alla commissione *de quo*;

Preso atto della designazione del rappresentante e del supplente formulata da parte dell'Associazione industriali della provincia di Udine che, dai dati in possesso della scrivente direzione d'area, risulta maggiormente rappresentativa a livello provinciale per la parte datoriale;

Considerata la designazione del rappresentante e del supplente effettuata dall'I.N.P.S. di Udine;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

Sotto la propria responsabilità;

Determina

1. di rinnovare la commissione provinciale per la C.I.G. - settore industria della provincia di Udine, di cui all'art. 8 della legge n. 164/1975, che rimarrà in carica un quadriennio, nel modo che segue:

dott.ssa Loredana Ceccotti, in qualità di dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine - presidente;

dott. Paolo Abramo, in qualità di funzionario della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine - supplente;

dott.ssa Grimaldi Maria - rappresentante datori di lavoro - componente effettivo;

dott. Colaussi Paolo - rappresentante datori di lavoro - componente supplente;

sig. Franzolini Mauro - rappresentante dei lavoratori - componente effettivo;

sig. Minen Massimo - rappresentante dei lavoratori - componente supplente;

dott. Ronco Valdi - direttore della sede I.N.P.S. di Udine - componente effettivo;

dott. Benvenuto Claudio - funzionario della sede I.N.P.S. di Udine - componente supplente;

2. di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e alla notifica ed esecuzione della presente determinazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili.

Udine, 2 gennaio 2008

Il dirigente del servizio: ABRAMO

08A00196

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 gennaio 2008, n. **02.**

Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi secondo semestre 2007.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
Gabinetto;
Servizi di controllo interno;
Centri di responsabilità amministrativa;
direzioni generali

Alle Amministrazioni autonome

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.:

Alla Corte dei conti

Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

All'Istituto nazionale di statistica

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

Loro sedi

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo, che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale Sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità gestionali della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (relativi all'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione di tali costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa e alla valutazione economica della gestione.

2. I costi del secondo semestre 2007 sono rilevati dalle Amministrazioni secondo le consuete tre viste applicate alla contabilità economica analitica: per natura di costo, sulla base del Piano di conti, per responsabilità organizzativa, in base al Piano dei centri di costo e in relazione alla destinazione dei costi, per missioni istituzionali.

Riguardo alle nature di costo le Amministrazioni centrali hanno quale riferimento il Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella Tabella *B*, allegato al decreto legislativo medesimo, così come modificato e integrato con il recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 in data 8 giugno 2007, che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

I centri di costo di ciascuna Amministrazione costituiscono un altro elemento base del Sistema di contabilità economica e sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante il portale web su rete internet. Essi sono stati individuati in coerenza con i centri di responsabilità di ciascun Dicastero, sui quali ha avuto notevole impatto la ridefinizione delle strutture ministeriali derivanti dal decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito in legge n. 233 del 17 luglio 2006. Tali modifiche sono state già considerate anche in sede di formulazione del budget rivisto 2007; eventuali ulteriori modifiche alla struttura dei centri di costo devono essere preliminarmente e tempestivamente concordate con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale politiche di bilancio.

Per quanto riguarda la destinazione, occorre sottolineare che la rilevazione dei costi del secondo semestre 2007 viene effettuata in base al vigente quadro classificatorio funzionale, ossia per missioni istituzionali, per garantire la coerenza con la rilevazione dei costi del primo semestre e la revisione del budget 2007.

La nuova classificazione incentrata sulle missioni e sui sottostanti programmi, infatti, è stata introdotta per la formulazione delle previsioni finanziarie ed economiche a decorrere dall'anno 2008, come illustrato nella circolare n. 21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. In ragione dell'importanza del ruolo che il centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, in particolar modo nelle strutture organizzate su base dipartimentale, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare di tale centro, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

Nella presente fase di rilevazione, inoltre, ogni centro di responsabilità provvede all'inserimento, per l'intero anno, delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica, costi sostenuti, e contabilità finanziaria, pagamenti effettuati sui capitoli del bilancio.

Per procedere alla rilevazione dei costi del secondo semestre, i referenti delle Amministrazioni centrali, in un quadro di unitarietà e stabilità metodologica e contabile della rilevazione dei costi in ambito amministrativo pubblico, faranno riferimento oltre che al Manuale dei principi e delle regole contabili, attualmente in fase di aggiornamento, anche alle indicazioni riportate nella nota tecnica (allegato 1 alla presente circolare), nella quale sono contenute le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, la rappresentazione del processo contabile e le modalità di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell'anno 2007 con il Rendiconto generale dello Stato (art. 11, decreto legislativo n. 279/1997).

4. Il Sistema di contabilità economica consente di evidenziare, in termini economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi perseguibili da parte delle Amministrazioni, rappresentando così un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le Amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio finanziario, sia per il Ministro dell'economia e delle finanze nel suo ruolo di coordinatore della finanza pubblica (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978, e successive modificazioni e integrazioni).

Proprio per il perseguimento di tali finalità, le informazioni economiche della rilevazione dei costi 2007 verranno poste a base di riferimento per la costruzione del budget economico e del bilancio finanziario di previsione per il 2009.

5. La tempestività delle rilevazioni, correlata all'arco temporale dell'operazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia del processo per la strumentalità delle informazioni che produce; conseguentemente la trasmissione telematica dei dati rilevati dai centri di costo deve avvenire nel rispetto obbligatorio ed indifferibile dei termini previsti nel calendario, al fine di poter procedere all'espletamento delle attività connesse alla trasmissione degli elaborati alle Amministrazioni e alla presentazione del relativo documento al Parlamento, nonché per l'elaborazione delle tabelle utili per il successivo ciclo di pianificazione economico-finanziaria.

Allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare costante riferimento alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi, al quale le Amministrazioni potranno rivolgersi, tramite il portale web di contabilità economica, accessibile dal sito www.rgs.mef.gov.it (sul quale, in apposita area pubblica è disponibile anche la presente circolare) e i seguenti contatti: tel. numeri 06/4761 - 4080/4697/4699; fax numeri 06/4761 - 4766/0092; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it

Al fine di facilitare gli operatori delle Amministrazioni, soprattutto coloro che saranno coinvolti nell'utilizzo del Sistema informativo di contabilità economica, si segnala che è stato realizzato uno specifico corso di formazione a distanza, in autoaddestramento (WBT - Web Based Training), per l'acquisizione delle complessive conoscenze sulle funzionalità del Sistema stesso, accessibile dalla home page dell'area riservata attraverso il link «Corso on-line CE» nel menù Applicazioni.

Roma, 10 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO N. 1

RILEVAZIONE DEI COSTI 2007

CALENDARIO
E
NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire dalla data di apertura del Sistema informativo - che sarà indicata sul sito di Contabilità economica - procederanno all'inserimento dei dati economici relativi al II semestre 2007 ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione e degli altri allegati ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, **inderogabilmente entro il 5 febbraio 2008**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi **inderogabilmente entro l'8 febbraio 2008.**

Successivamente all'analisi ed all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare i documenti concernenti la rilevazione dei costi dell'anno 2007 delle singole Amministrazioni, per ciascun centro di costo, sul portale di contabilità economica – parte riservata - e predisporrà l'apposito documento, relativo allo Stato, da presentare al Parlamento.

SEZIONE PRIMA
INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa

Le Amministrazioni centrali dello Stato, per la rilevazione dei costi del II semestre 2007, hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

La rilevazione dei costi del II semestre 2007 viene effettuata:

- per centri di costo;
- per natura di costo, utilizzando, le voci di III livello del Piano dei conti, ad eccezione di quelle relative al "Personale – comparto/qualifica", che continuano ad essere rilevate al secondo livello;
- per Missioni Istituzionali in quanto, come precedentemente specificato, la nuova classificazione per *Missioni* e *Programmi* si applica a partire dal budget 2008.

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale *web* di contabilità economica.

Nella rilevazione dei dati, particolare attenzione deve essere posta, dai centri di costo, alle indicazioni evidenziate nei paragrafi successivi.

Le strutture organizzative di riferimento, in sede di rilevazione dei costi del II semestre, devono essere le medesime utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e la revisione del budget 2007, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati.

Qualsiasi richiesta di variazione delle strutture dei centri di costo utilizzati per la rilevazione dei costi e la revisione del budget 2007, pertanto, dovrà essere preliminarmente concordata con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGPB - Servizio analisi dei costi, previa tempestiva segnalazione.

Il Piano dei conti, in particolare, costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le esperienze maturate e gli interventi normativi che si sono succeduti a partire dall'avvio del Sistema di contabilità economica hanno reso necessario procedere ad alcune revisioni del Piano dei conti pubblicato con la Tabella B annessa al D.L.vo 279/1997.

Come già avvenuto per la precedente rilevazione dei costi del I semestre, per la presente fase relativa al II semestre 2007 viene utilizzato il nuovo Piano dei conti allegato al Decreto ministeriale n° 66233 dell'8/06/2007 e consultabile sul portale di Contabilità economica nella sezione "Normative". Al fine di permettere la confrontabilità delle informazioni economiche, i dati del

consuntivo dell'anno 2006 sono stati riclassificati, in via automatica, secondo le voci di costo presenti nel Piano dei conti aggiornato.

Giova ripetere, inoltre, che la rilevazione in esame, viene effettuata secondo la classificazione funzionale finora utilizzata, ossia per Missioni Istituzionali, costituenti il 4° livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo (COFOG), in coerenza con la rilevazione dei costi del I semestre e revisione del budget 2007, considerato che la nuova classificazione del Bilancio dello Stato, articolata su *Missioni e Programmi*, trova applicazione a partire dalle previsioni finanziarie ed economiche 2008.

Al fine di poter disporre di una base di raffronto per valutare compiutamente i risultati consuntivi dell'esercizio 2008 è prevista la predisposizione, in via sperimentale, di un Consuntivo economico analitico 2007 per Missioni/Programmi, che la Ragioneria generale dello Stato elaborerà anche mediante il coinvolgimento delle diverse Amministrazioni interessate, con modalità operative che saranno oggetto di successiva comunicazione.

2. Modalità di calcolo del costo del Personale

In linea di continuità con le precedenti rilevazioni, ai fini del calcolo del costo delle retribuzioni per il II semestre 2007 viene data distinta evidenza alle componenti ordinarie e straordinarie.

a) Il **costo medio ANNUO del lavoro ordinario**, distinto per centro di responsabilità amministrativa e per posizione economica, si compone:

— del costo medio delle competenze fisse, che è elaborato dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed è preimpostato nel Sistema di Contabilità Economica;

— del costo medio delle competenze accessorie (escluso lo straordinario);

— dei contributi a carico dell'Amministrazione, che sono calcolati automaticamente dal sistema.

b) Il costo ORARIO del **lavoro straordinario** è altresì preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, non è modificabile e corrisponde al compenso orario tabellare. Anche i contributi a carico dell'Amministrazione relativi al lavoro straordinario sono calcolati automaticamente dal sistema.

Per la rilevazione dei costi del II semestre, di regola, si dovrebbe utilizzare lo stesso costo medio del lavoro ordinario utilizzato per la rilevazione dei costi del I semestre; tuttavia per la fase attuale, il costo medio preimpostato è stato aggiornato in seguito all'applicazione dei nuovi CCNL, stipulati nel II semestre del corrente anno (es. Ministeri, Scuola e Forze Armate).

Per maggiori dettagli sui dati preimpostati, sulle modalità di modifica degli stessi da parte degli Uffici del personale e, in generale, sul processo di inserimento dei costi medi del personale, si rimanda alla successiva Sezione seconda.

3. Canoni di locazioni degli immobili concessi in locazione all'Agenzia del Demanio

Le Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 410/2001, devono versare all'Agenzia del Demanio i canoni di locazione degli immobili in uso governativo trasferiti al Fondo immobili pubblici, dovranno rilevare tale costo imputandolo alla specifica voce del Piano dei conti ("Immobili" nell'ambito della voce "Noleggio, locazioni e leasing").

In apposita tabella, pubblicata sul portale, si individuano le Amministrazioni interessate ed i capitoli di riferimento.

4. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno di ciascuna Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati relativi sia ai costi del personale che agli altri costi di funzionamento mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.**

In relazione a quanto già esposto, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione alle disposizioni della Circolare di indirizzo n. 6/2000 e delle successive circolari operative - anche a sostegno dei rispettivi Sistemi di controllo interno di gestione (ex D. Leg.vo n. 286/1999, artt. 4 e 9).

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota, contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Altre informazioni richieste alle Amministrazioni

Alcuni punti su cui le amministrazioni dovranno porre particolare attenzione nella rilevazione dei costi del II semestre 2007 riguardano:

a. Compilazione della "Nota illustrativa"

Gli uffici del personale, i centri di costo, i centri di responsabilità e gli Uffici centrali del bilancio compilano l'apposita **Nota illustrativa** disponibile, in formato elettronico, sul portale di contabilità economica al fine di fornire qualunque indicazione ritenuta utile a migliorare la leggibilità, la comprensione e la successiva analisi dei dati esposti.

b. Riconciliazione

I centri di responsabilità amministrativa, attraverso i loro referenti, hanno il compito di fornire, nella presente fase di rilevazione dei costi, le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e contabilità finanziaria per tutti i centri di costo sottostanti, **relativamente all'intero anno**. Il dettaglio delle informazioni sulla riconciliazione da inserire nel portale di contabilità economica, viene riportato nella sezione seconda della presente Nota tecnica.

SEZIONE SECONDA

I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2007

1. Gli attori ed i processi

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - assegnato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per le politiche di bilancio, ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte[1].

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che può svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi:

- *inseritore dell'ufficio del personale* che esamina il costo medio annuo delle competenze fisse del lavoro ordinario, distinto per posizione economica e per centro di responsabilità amministrativa, preimpostato a sistema con i dati elaborati dall'IGOP, lo conferma o ne chiede l'eventuale modifica ed inserisce i valori relativi alle competenze accessorie;
- *responsabile dell'ufficio del personale,* che controlla i costi medi annui del lavoro ordinario, inseriti per posizione economica e per centro di responsabilità amministrativa e li valida; tale funzione, essendo propedeutica all'attività delle strutture organizzative di riferimento, deve essere completata entro tempi utili al fine di consentire lo svolgimento delle successive fasi del processo nei tempi prefissati;
- *inseritore del centro di costo*, che immette i dati di costo di propria competenza per missione istituzionale riferiti al II semestre 2007 e compila le relative note illustrative;
- *titolare del centro di costo*, che controlla i dati immessi dal proprio centro di costo e procede alla loro validazione;
- *referente del centro di responsabilità amministrativa*, che, oltre a monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei centri di costo sottostanti, inserisce e valida le informazioni per la riconciliazione e compila la nota illustrativa;

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 4, della presente Nota tecnica.

- *referente dell'Ufficio centrale del bilancio (UCB),* che controlla i dati immessi e validati dai centri di costo e dai centri di responsabilità dell'Amministrazione di riferimento per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite, sia nel Manuale che nella presente circolare, e procede all'approvazione degli stessi;
- *Ispettorato generale per le politiche di bilancio (IGPB)* del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i centri di costo e dai centri di responsabilità, approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione del documento da presentare al Parlamento e delle relative tabelle da pubblicare sul portale di contabilità economica, a disposizione delle Amministrazioni.

Nei paragrafi seguenti si descrive la fase di rilevazione dei costi del II semestre 2007, per la quale ci si avvale di apposite schede informatizzate.

In particolare si sottolinea quanto segue:

- i costi rilevati per il consuntivo del I semestre sono automaticamente riportati dal sistema nella schermata di inserimento dei dati del II semestre, ove sono solo visualizzati e non modificabili;
- i costi complessivi sostenuti nell'anno sono automaticamente calcolati dal Sistema dopo l'inserimento dei dati del II semestre.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del Personale

Come in precedenza specificato, alla rilevazione del costo del personale si applica la distinzione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario.

Il costo medio annuo del lavoro ordinario, è composto dal valore medio annuo delle competenze fisse e dal valore medio annuo delle competenze accessorie. Il valore medio annuo delle competenze fisse è preimpostato, nel Sistema di contabilità economica, con i dati forniti dall'IGOP.

2.1 Determinazione del valore medio annuo del lavoro ordinario

Di seguito si espongono in forma dettagliata tutte le componenti del costo medio annuo del lavoro ordinario:

VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE FISSE	Il valore è preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, sulla base dei CCNL e delle Norme regolamentari, per il personale non contrattualizzato, ad esclusione delle qualifiche non contemplate da questi ultimi (*ad esempio: Ministro, Sottosegretario, Dirigente I fascia con incarico di Capo Dipartimento o Direttore Generale, personale con contratto a tempo determinato, ecc*), tenuto conto anche delle eventuali rettifiche apportate dagli uffici del personale in occasione della revisione del budget 2007. Il valore include le componenti fisse di retribuzione al netto dei contributi previdenziali a carico dell'amministrazione, che sono: 1. *Stipendio tabellare comprensivo dell' Indennità Integrativa Speciale (IIS)* 2. *13ª mensilità* 3. *retribuzioni di anzianità e altri assegni fissi ad personam* 4. *Indennità fisse (proprie di ciascun comparto, ad es. per il comparto Ministeri prende il nome di Indennità di amministrazione)* Occorre tuttavia evidenziare che: • I valori di stipendio e IIS, oltre ad essere preimpostati, sono <u>immodificabili</u> e potranno essere visualizzati dagli uffici del personale attivando l'apposito pulsante sullo schermo; solo in casi eccezionali l'IGPB potrà, previa motivata richiesta, autorizzare la modifica dei suddetti valori. • Gli altri valori *(retribuzioni di anzianità, indennità fisse e 13° mensilità, ecc.)* sono preimpostati <u>ma liberamente modificabili</u>, e corrispondono ai dati già utilizzati nella formulazione del budget rivisto 2007, o modificati in seguito all'applicazione dei CCNL stipulati nel corso del secondo semestre dell'anno 2007. Per l'eventuale esigenza di controllo dei valori preimpostati, le Amministrazioni potranno avvalersi, come di consueto, degli appositi report contenenti i dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel II semestre 2007 (flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale –SICO – dell'IGOP – Ragioneria generale dello Stato). I report in oggetto, sono disponibili nell'apposita funzione denominata "flussi mensili", nella sezione "Interrogazioni" del portale di Contabilità economica.
+	

VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE ACCESSORIE	Include le componenti di retribuzione diverse da quelle sopra elencate per le competenze fisse, ad eccezione dello straordinario, che è trattato a parte (ad es. vi rientrano, per il comparto Ministeri, il *Fondo Unico di Amministrazione – FUA - , la retribuzione di risultato dei dirigenti o,* per il comparto forze armate *l'indennità di Rischio, Indennità Operativa, ecc.).* Il valore dovrà essere inserito a cura degli Uffici del personale delle Amministrazioni al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, che vengono automaticamente calcolati dal sistema.
+	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Aggiunti automaticamente dal sistema sulla base delle aliquote previste dalla legge
=	
COSTO MEDIO ANNUO LAVORO ORDINARIO	Calcolato automaticamente dal sistema.

L'operazione in oggetto deve essere effettuata con apposita funzione dall'utente dell'ufficio del personale, con profilo di inseritore, una volta selezionato il centro di responsabilità amministrativa ed il comparto di interesse.

Nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica, è stato considerato il rinnovo dei contratti stipulati nel corso del secondo semestre dell'anno 2007.

Per garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle Amministrazioni e la loro coerenza con il budget rivisto 2007 e rispetto al Consuntivo 2006, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli uffici del personale, pertanto, in presenza di scostamenti del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro superiori al 5%** rispetto al corrispondente valore inserito in sede di budget rivisto 2007 e di Consuntivo 2006, il Sistema consentirà la prosecuzione degli inserimenti solo previa indicazione, in una apposita nota, delle relative motivazioni.

2.2 Valore orario delle retribuzioni straordinarie

Il valore ORARIO del lavoro straordinario, per comparto/qualifica:

- è **preimpostato** nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, secondo il corrispondente valore orario tabellare dello straordinario risultante dai contratti collettivi nazionali in vigore oppure scaduti ma non ancora rinnovati;
- **non è modificabile**;
- è uguale, all'interno di ciascun comparto/qualifica, per tutti i centri di responsabilità amministrativa e per tutte le Amministrazioni centrali.

3. Attribuzioni del centro di costo

3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni centro di costo, preliminarmente alla rilevazione dei costi per il II semestre 2007, dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

Nella presente rilevazione non è possibile eliminare le Missioni Istituzionali utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre, mentre è possibile aggiungere altre Missioni che non erano state incluse precedentemente.

3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

I centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli anni persona di impegno contrattuale impiegati nel II semestre 2007**,** inclusi i "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- gli anni persona "*comandati OUT*" del II semestre**,** per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel II semestre**,** per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al Manuale dei principi e delle regole contabili.

Il sistema provvede ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli anni persona per il costo medio annuo del lavoro ordinario e il numero di ore di lavoro straordinario effettuate per posizione economica, per il valore orario tabellare[2].

Nell'apposita scheda informatizzata, sono visualizzati e non modificabili, i dati relativi agli anni Persona rilevati nel I semestre, per posizione economica e Missione Istituzionale, e, dopo l'inserimento dei dati rilevati dal centro di costo per il II semestre, automaticamente sarà calcolato il totale degli anni persona dell'intero anno.

[2] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 4, della presente Nota tecnica.

3.3 Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti") per Missione Istituzionale.

Il centro di costo deve inserire i dati relativi alle voci diverse da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti", al terzo livello del piano dei conti, con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate.

Nell'apposita scheda informatizzata saranno visualizzati e non modificabili, i costi rilevati nel I semestre 2007 - al terzo livello del piano dei conti e per Missione Istituzionale.

Per facilitare il calcolo della quota di *costi indiretti* rispetto a ciascuna Missione Istituzionale, anche per questa fase, è disponibile nell'area riservata del portale, una *procedura d'ausilio* automatizzata.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa: laddove l'utente centro di costo decidesse di *non* avvalersene, deve accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale ed *inserire* tutti gli importi al III livello del piano dei conti.

Qualora, invece, decidesse di utilizzare tale procedura deve:

- effettuare la scelta di alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare i costi;
- procedere all'inserimento dei costi che il Centro ha sostenuto nel corso del II semestre 2007, distinti per voce del piano dei conti;
- visualizzare la proposta di attribuzione degli stessi costi alle singole Missioni Istituzionali, selezionate in precedenza, elaborata utilizzando come parametro gli anni persona di impegno ordinario rilevati dal Centro per Missione Istituzionale e registrarla a sistema.

Nel caso in cui l'utente inseritore del centro di costo dovesse inserire costi diretti sulle Missioni o modificare gli inserimenti registrati precedentemente, deve accedere alla scheda di *inserimento dei costi per Missione Istituzionale* per:

- modificare manualmente i costi attribuiti dalla procedura automatica alle singole Missioni Istituzionali;
- aggiungere a ciascuna Missione altri costi, oltre a quelli attribuiti tramite la procedura d'ausilio.

3.4 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

Come per le precedenti fasi di rilevazione dei costi, è prevista una procedura automatizzata di supporto al calcolo degli ammortamenti, che si compone delle seguenti fasi:

- ogni centro di costo, accedendo alla procedura tramite le applicazioni presenti sul portale di contabilità economica, inserisce i valori patrimoniali[2] che ha acquisito nel II semestre dell'anno 2007, distintamente per categoria di bene, ossia secondo le nuove voci del piano dei conti;
- la procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettua il calcolo delle quote di ammortamento del centro di costo del II semestre 2007;
- il centro di costo deve selezionare alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare le quote di ammortamento. Successivamente la procedura elabora e visualizza una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali selezionate.

Tale calcolo utilizza come parametro gli anni persona per Missione Istituzionale, precedentemente inseriti dal centro di costo, il quale può accettare tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento del centro di costo (la procedura controlla, in caso di modifica della proposta, che l'intera quota sia stata attribuita e non consente, in caso contrario, di procedere).

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal centro di costo, è quindi registrata nel sistema.

Qualora si procedesse alla modifica dei valori patrimoniali acquisiti nel II semestre già registrati, la proposta di attribuzione della nuova quota deve essere effettuata, a scelta, sulla base degli anni persona o della ripartizione percentuale delle quote effettuata dal centro di costo in precedenza.

3.5 Compilazione della Nota illustrativa

Analogamente ai precedenti adempimenti è stata prevista, per ogni centro di costo, la compilazione della "Nota illustrativa", allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", la cui compilazione è parte integrante del processo di rilevazione dei costi, è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate.

[2] Si rammenta che per "Valore patrimoniale" di un bene ad utilizzo pluriennale si intende il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene stesso (trasporto, montaggio)

Sezioni della Nota Illustrativa	
Nome della Sezione	**Contenuto**
Anni persona	In questa sezione devono essere indicate le motivazioni relative alle variazioni superiori al 10% e in valore assoluto non inferiore a 5: - tra gli anni persona rilevati nel I e nel II semestre 2007; - tra gli anni persona previsti in sede di budget rivisto e quelli rilevati per il consuntivo dell'anno 2007; - tra gli anni persona rilevati per il consuntivo dell'anno 2007 ed il consuntivo dell'anno 2006.
Altri costi del personale	In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti superiori al 20% e in valore assoluto a 10.000 €: - tra i costi rilevati nel I e nel II semestre 2007; - tra i costi previsti nel budget rivisto e quelli rilevati nel consuntivo dell'anno 2007; - tra i costi rilevati nel consuntivo dell'anno 2007 ed il consuntivo del 2006;
Beni di Consumo	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Altri costi	
Oneri straordinari e da contenzioso	
Investimenti	
Informazioni organizzative	Va compilata solo se il centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative.
Altre informazioni significative	In questa sezione deve essere indicata ogni altra informazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro, anche in merito alla attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali.

Va tenuto presente che all'interno delle Sezioni "*Beni di consumo", "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", "Altri costi", "Oneri straordinari e da contenzioso",* corrispondenti a voci di I livello del piano dei conti, sono state predisposte delle sottosezioni relative alle voci di II livello, per fornire commenti e spiegazioni maggiormente aderenti alle diverse nature di costo.

Al momento della "fine comunicazione" da parte del centro di costo, il Sistema attiva alcuni **controlli automatici sulle variazioni:**

- dei dati immessi in sede di consuntivo I rispetto a quelli del II semestre 2007;
- dei valori consuntivi per l'intero anno 2007 ed i corrispondenti valori del budget rivisto dello stesso anno;
- dei valori consuntivi per l'intero anno 2007 ed i corrispondenti valori dell'anno 2006;

in particolare controlla:

- se lo scostamento degli anni persona, per ogni qualifica, supera il 10% e, in valore assoluto, 5 anni persona;
- se lo scostamento dei costi diversi dalle retribuzioni e dagli ammortamenti, supera il 20% e, in valore assoluto, 10.000 euro;
- se lo scostamento del valore degli investimenti supera il 20% e, in valore assoluto, 10.000 euro.

In caso di variazioni superiori ai valori citati il sistema **non** consente di procedere alla validazione senza la compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, l'utente autorizzato dal centro di costo all'inserimento dei dati comunica, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, la fine delle attività di inserimento.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati da parte del responsabile del centro di costo.

4. Attribuzioni del responsabile del centro di costo

Il responsabile del centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico, deve visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo entro di costo;

- se il controllo ha esito positivo, effettua la validazione dei dati che permette all'Ufficio centrale del bilancio di verificare i dati insieme a tutti quelli degli altri centri di costo dell'Amministrazione.
- se il controllo ha dato esito **non positivo**, **riapre le attività di inserimento**; i dati del centro di costo possono, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'inseritore del centro di costo. Occorre, comunque, una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del centro di responsabilità amministrativa

Il referente del centro di responsabilità amministrativa, attraverso apposita utenza, è abilitato a visualizzare i dati economici dei centri di costo sottostanti ed a monitorarne il processo di raccolta, oltre ad inserire le informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e finanziaria per il proprio Centro.

5.1 Inserimento delle informazioni per la riconciliazione

Allo scopo di ricondurre la consuntivazione economica a quella finanziaria – operazione di riconciliazione - è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Sebbene l'operazione di riconciliazione venga effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario, tuttavia, che le Amministrazioni, oltre ai dati di costo, inviino le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni per la riconciliazione devono essere inserite e trasmesse dai centri di responsabilità amministrativa, in funzione del ruolo riconosciuto a quest'ultimi nell'ambito del processo di contabilità economica.

Per ulteriori informazioni in merito, pur rimandando alla corrispondente sezione del Manuale, si ritiene utile, in questa sede, riportare alcune indicazioni di base.

Le informazioni di riconciliazione devono essere fornite con riferimento ai costi rilevati ed agli investimenti effettuati, complessivamente, dai sottostanti centri di costo, per natura e per l'intero anno, indipendentemente dalla suddivisione per semestri e per Missioni Istituzionali.

Le informazioni da fornire sono di tre tipi, alle quali corrispondono tre distinte schede informatizzate:

- **Informazioni analitiche**, servono ad evidenziare, nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa, la provenienza delle risorse finanziarie (pagamenti effettuati) necessarie all'acquisizione di risorse umane, strumentali e di servizi che i centri di costo hanno effettivamente impiegato. La procedura di riconciliazione richiede l'inserimento delle informazioni finanziarie relative ai costi ed agli investimenti al I livello del piano dei conti. Nell'apposita scheda informatizzata viene riportata, distintamente per ciascuna voce (I livello del piano dei conti), la somma dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati nell'intero anno dai centri di costo sottostanti al centro di responsabilità amministrativa. Gli stessi costi possono essere visualizzati, con apposita funzione nella schermata di inserimento, fino al III livello.

  Nella stessa schermata, inoltre, è stata inserita la parte riguardante le Opere in corso, ovvero le spese sostenute per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che non sono state ancora ultimate nell'anno di riferimento.

- **Informazioni analitiche – Dettaglio dei capitoli** – questa funzione consente di indicare i capitoli su cui sono state sostenute le spese indicate nella schermata precedente "informazioni analitiche" e altre informazioni rilevanti.
- **Informazioni sintetiche**, servono ad evidenziare, a livello di centro di responsabilità amministrativa e senza distinzione per voce del piano dei conti, i pagamenti effettuati con risorse finanziarie assegnate al Centro stesso ed i relativi capitoli di riferimento, destinate:
  - all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) utilizzate da altri centri di responsabilità amministrativa; rilevate, cioè, da centri di costo non appartenenti al centro di responsabilità;
  - all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) che saranno utilizzate in esercizi futuri: in questa categoria si possono comprendere le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri.

Considerato che, al momento della rilevazione dei costi del II semestre, le Amministrazioni dispongono solo in parte delle informazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2007 e al fine di agevolare l'onere relativo alla loro **stima**, vengono di seguito indicate, per tipologia di costo, le fonti informative da cui è possibile ottenere quegli elementi che, pur non corrispondendo esattamente al pagato effettivo, sono ragionevolmente vicini a tale importo.

Tipologia di costo	**Fonte informativa a cui riferirsi per stimare il dato del pagato**
COSTO DEL PERSONALE (RETRIBUZIONE)	*"FLUSSI DI SPESA MENSILI" (SISTEMA IGOP)*
Altri costi gestiti tramite RUOLI DI SPESA FISSA (Esempio: affitti,spese di giustizia, etc..)	*Decreti di impegno*
Costi relativi ad ACQUISTO BENI E SERVIZI	*Copia degli ordinativi diretti o, in mancanza degli stessi, interrogazione al sistema informativo disponibile presso l' U.C.B. dell'Amministrazione.*
Costi gestiti tramite FUNZIONARI DELEGATI	*Copia degli ordinativi diretti di II livello.*

* * *

Al fine di consentire il raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria, così come indicato dal titolo III, art. 11 del D.L.vo n. 279/1997, è prevista la possibilità di riaprire la sola fase di riconciliazione per le eventuali modifiche degli importi precedentemente stimati. Sull'argomento saranno fornite informazioni più dettagliate e pubblicate apposite tabelle, di cui si darà avviso con comunicato sul Portale di Contabilità Economica.

5.2 Validazione da parte del referente del centro di responsabilità amministrativa

Il referente del centro di responsabilità amministrativa effettua la validazione delle informazioni inserite di propria pertinenza, che ha il valore di firma e di trasmissione all'Ufficio Centrale del Bilancio competente.

6. Attribuzioni dell'Ufficio centrale del bilancio

Gli Uffici centrali del bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, infatti essi devono assicurare, attraverso il proprio profilo informatico il **controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai centri di costo e dai centri di responsabilità.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi e alle regole di contabilità economica previsti nel Manuale più volte richiamato e alle indicazioni contenute nella presente circolare. Al tempo stesso, collaborano con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Agli Uffici centrali del bilancio, in particolare, spetta:

- la verifica dei dati economici e della connessa nota illustrativa trasmessi dai centri di costo dopo la validazione effettuata dai responsabili di quest' ultimi;
- la verifica delle informazioni per la riconciliazione e delle altre informazioni trasmesse dai centri di responsabilità amministrativa, dopo la validazione effettuata dai relativi referenti.

Al fine di facilitare i suddetti uffici nel controllo dei dati immessi dai centri di costo dell'Amministrazione di competenza, sono stati predisposti specifici report di analisi nel Datawarehouse RGS – Datamart di Contabilità economica, a cui si accede con apposita utenza. Informazioni operative in merito, verranno fornite successivamente, con specifico comunicato sul Portale di Contabilità Economica.

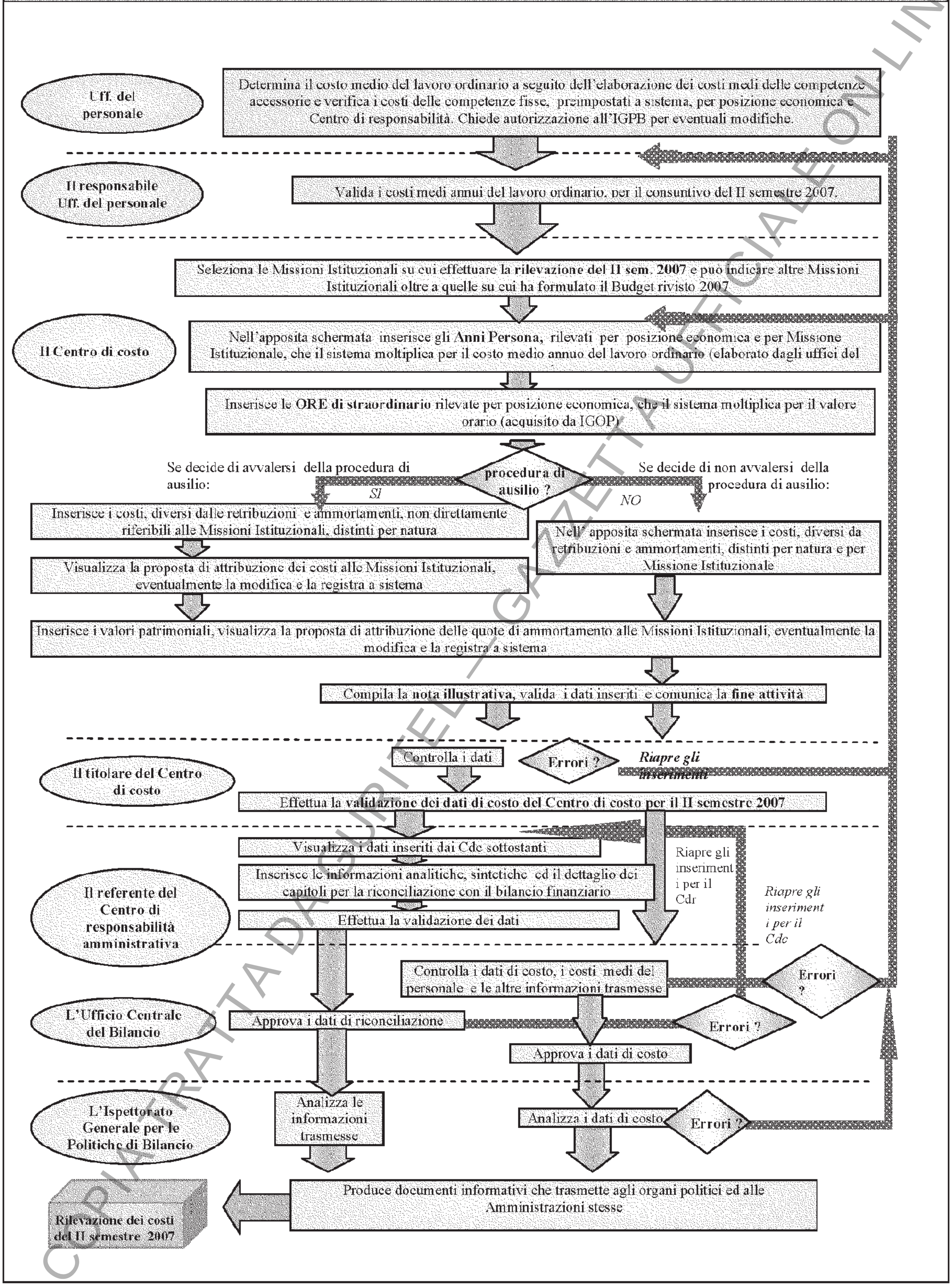
Le operazioni di controllo si concludono con l'**approvazione**, che ha il valore di trasmissione dei dati all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio.

Qualora l'Ufficio centrale del bilancio rilevasse l'opportunità di apportare **rettifiche o integrazioni ai dati economici trasmessi da un centro di costo** lo contatta e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, procede alla **sospensione della validazione.** A tale operazione, che ha l'effetto di sospendere anche la validazione del centro di responsabilità a cui il centro di costo fa riferimento, deve seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del Centro, nonché una nuova validazione da parte del referente del centro di responsabilità amministrativa. Nel caso, invece, in cui l'Ufficio centrale del bilancio ritenesse opportuno rettificare o integrare **i soli dati trasmessi da un centro di responsabilità amministrativa**, lo contatta e procede alla **sospensione della validazione**, che non avrà, in questo caso, effetto sulle validazioni dei centri di costo. A tale operazione deve seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova validazione da parte del referente del centro di responsabilità amministrativa.

* * *

Nello schema seguente si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2007 (sintesi)



08A00293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 gennaio 2007

Dollaro USA	1,4705
Yen	161,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,125
Corona danese	7,4485
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74450
Fiorino ungherese	254,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	3,5944
Nuovo leu romeno	3,5914
Corona svedese	9,3806
Corona slovacca	33,413
Franco svizzero	1,6428
Corona islandese	91,38
Corona norvegese	7,8895
Kuna croata	7,3476
Rublo russo	35,9800
Nuova lira turca	1,7055
Dollaro australiano	1,6712
Real brasiliano	2,5796
Dollaro canadese	1,4724
Yuan cinese	10,6822
Dollaro di Hong Kong	11,4727
Rupia indonesiana	13896,96
Won sudcoreano	1381,24
Peso messicano	15,9902
Ringgit malese	4,8100
Dollaro neozelandese	1,9084
Peso filippino	59,945
Dollaro di Singapore	2,1047
Baht tailandese	43,772
Rand sudafricano	10,1090

Cambi del giorno 9 gennaio 2007

Dollaro USA	1,4680
Yen	160,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,980
Corona danese	7,4481
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74865
Fiorino ungherese	254,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Zloty polacco	3,5930
Nuovo leu romeno	3,6525
Corona svedese	9,4030
Corona slovacca	33,328
Franco svizzero	1,6362
Corona islandese	92,40
Corona norvegese	7,8910
Kuna croata	7,3500
Rublo russo	35,9190
Nuova lira turca	1,7066
Dollaro australiano	1,6610
Real brasiliano	2,5897
Dollaro canadese	1,4739
Yuan cinese	10,6606
Dollaro di Hong Kong	11,4587
Rupia indonesiana	13857,19
Won sudcoreano	1376,10
Peso messicano	16,0416
Ringgit malese	4,7930
Dollaro neozelandese	1,8981
Peso filippino	59,546
Dollaro di Singapore	2,1016
Baht tailandese	43,420
Rand sudafricano	10,0535

Cambi del giorno 10 gennaio 2007

Dollaro USA	1,4662
Yen	161,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,856
Corona danese	7,4478
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74930
Fiorino ungherese	254,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	3,5970
Nuovo leu romeno	3,6800
Corona svedese	9,4087
Corona slovacca	33,314
Franco svizzero	1,6294
Corona islandese	92,42
Corona norvegese	7,8390
Kuna croata	7,3465
Rublo russo	35,8990
Nuova lira turca	1,7020
Dollaro australiano	1,6611
Real brasiliano	2,5873
Dollaro canadese	1,4787
Yuan cinese	10,6621
Dollaro di Hong Kong	11,4429
Rupia indonesiana	13837,26
Won sudcoreano	1375,15
Peso messicano	16,0556
Ringgit malese	4,7918
Dollaro neozelandese	1,8926
Peso filippino	59,733
Dollaro di Singapore	2,0994
Baht tailandese	43,121
Rand sudafricano	10,0774

Cambi del giorno 11 gennaio 2007

Dollaro USA	1,4792
Yen	161,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,908
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,75550
Fiorino ungherese	253,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990

Zloty polacco	3,5820
Nuovo leu romeno	3,6789
Corona svedese	9,3980
Corona slovacca	33,268
Franco svizzero	1,6312
Corona islandese	93,65
Corona norvegese	7,8185
Kuna croata	7,3500
Rublo russo	36,0480
Nuova lira turca	1,7031
Dollaro australiano	1,6545
Real brasiliano	2,6004
Dollaro canadese	1,5082
Yuan cinese	10,7420
Dollaro di Hong Kong	11,5417
Rupia indonesiana	13956,99
Won sudcoreano	1386,82
Peso messicano	16,1934
Ringgit malese	4,8207
Dollaro neozelandese	1,8822
Peso filippino	60,240
Dollaro di Singapore	2,1191
Baht tailandese	43,752
Rand sudafricano	10,1000

Cambi del giorno 14 gennaio 2007

Dollaro USA	1,4895
Yen	160,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,865
Corona danese	7,4453
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76000
Fiorino ungherese	253,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	3,5822
Nuovo leu romeno	3,7144
Corona svedese	9,3987
Corona slovacca	33,277
Franco svizzero	1,6265
Corona islandese	95,05
Corona norvegese	7,8275
Kuna croata	7,3495
Rublo russo	36,1520
Nuova lira turca	1,7147
Dollaro australiano	1,6555
Real brasiliano	2,5956
Dollaro canadese	1,5172
Yuan cinese	10,8013
Dollaro di Hong Kong	11,6218
Rupia indonesiana	14045,99
Won sudcoreano	1396,18
Peso messicano	16,2854
Ringgit malese	4,8446
Dollaro neozelandese	1,8852
Peso filippino	60,392
Dollaro di Singapore	2,1295
Baht tailandese	44,180
Rand sudafricano	10,0330

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A00389 - 08A00388 08A00387 - 08A00386 - 08A00385

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 14 dicembre 2007, n. 35, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività di orafo, l'impresa: Marzi Valter, corso Adriatico, 12/14 - Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), titolare del marchio 47TE

08A00219

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, con propria determinazione d'urgenza n. 6 del 18 dicembre 2007, ha nominato la dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci, dirigente dell'Ente, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 20 dicembre 2007.

08A00220

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-014) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 1 1 7 *

€ 1,00